

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia



COMUNE DI DIGNANO

Piano Regolatore Generale Comunale

VARIANTE n. 21 22 23 24 25 26 27 29 30 32 e 36

L.R.5/2007 – D.P.R. 086/2008

- **NORME DI ATTUAZIONE**

- con integrazioni evidenziate-

Allegato n. 2

data:

dott. arch. Marcello Rollo v. le della Vittoria 7, - 33100 Udine - tel. e fax 0432/508188
rollo_marcello@libero.it

INDICE

CAPO PRIMO	3
GENERALITA'	3
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.).....	3
CAPO SECONDO	4
INDICI URBANISTICI.....	4
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	4
CAPO TERZO	6
ELEMENTI DI GESTIONE	6
ART. 3 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE.....	6
ART. 4 – EDIFICABILITA'	6
CAPO QUARTO	7
DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI	7
ART. 5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	7
ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	7
CAPO QUINTO	10
ART. 7 – SUDDIVISIONE IN ZONE OMOGENEE.....	10
ART. 8 – ZONA OMOGENEA A.....	11
ART. 9 – ZONA OMOGENEA B.....	16
ART. 10– ZONA OMOGENEA C.....	23
ART. 11– ZONA OMOGENEA D3.....	25
ART. 12– ZONA OMOGENEA D2/H2.....	27
ART. 13– ZONA OMOGENEA H3.....	30
ART. 14– ZONA OMOGENEA E.....	32
ART. 15– AREA DI PROTEZIONE DEL TAGLIAMENTO.....	40
ART. 16– AMBITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA.....	42
ART. 17– ZONA OMOGENEA S.....	43
ART. 18– ZONA OMOGENEA V.....	47
CAPO SESTO	49
VARIE	49
ART. 19– INFRASTRUTTURE	49
ART. 20– LIMITI DI RISPETTO.....	51
ART. 21– RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI.....	52
ART. 22– RECINZIONI E ACCESSI CARRAI.....	52
ART. 23– DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA.....	53
ART. 24– ABACO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI ARCHITETTONICI, DEI CRITERI COSTRUTTIVI E DEI MATERIALI	55
ART. 25 – ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE.....	58
ART. 26 – PRATI STABILI	59
ART. 26bis – PANNELLI SOLARI TERMICI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA CELLULE FOTOVOLTAICHE	60
ART. 27 – TUTELA DELLE TESTIMONIANZE MINORI.....	63
ART. 28 – ESERCIZI DEI POTERI DI DEROGA.....	63
ART. 29– DEROGHE	63
ART. 30 – PRESCRIZIONI IDROGEOLOGICHE.....	64
ART. 31 – NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA	70
SCHEDE TABELLE A.S.S.	72
ABACO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI	79
SCHEDE DEGLI ELEMENTI INVARIANTI DEI P.A.C./P.R.P.C.	80

CAPO PRIMO
GENERALITA'

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)

Il territorio del Comune di Dignano è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).

Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G.C. e dalle relative Norme di Attuazione, dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

CAPO SECONDO **INDICI URBANISTICI**

ART. 2 - DEFINIZIONI

2.1 - Superficie territoriale (ST)

Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dal P.R.G.C. e le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti.

- Sono escluse dal computo:
 - a) le aree destinate dal P.R.G.C. alla rete principale della viabilità;
 - b) le aree pubbliche o di uso pubblico;
 - c) le aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori;
 - d) le strade aperte al pubblico transito da oltre 3 anni.

2.2 - Superficie fondiaria (SF)

Comprende la parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici.

Essa è calcolata sottraendo alla superficie territoriale le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono invece compresi, ai fini del computo, verde e parcheggi a servizio di edifici, e percorso ciclabile di previsione ove sovrapposto a zona edificabile e non definito in PRPC o in un progetto.

2.3 - Indice di fabbricabilità territoriale (IT)

Esprime il volume massimo fabbricabile rispetto alla superficie territoriale.

2.4 - Indice di fabbricabilità fondiaria (IF)

Esprime il volume massimo fabbricabile rispetto alla superficie fondiaria.

2.5 - Rapporto di copertura (RC)

Esprime il rapporto massimo realizzabile tra superficie coperta e superficie fondiaria.

2.6 - Superficie coperta (SC)

E' la proiezione sul piano orizzontale delle parti di edificio elevate fuori terra, riferita a superficie fondiaria, dotate di copertura con altezza ad una quota maggiore di m 1.20 dal terreno.

Sono esclusi dal computo:

- a) oggetti completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi sporgenti fino a m 1,5;
- b) opere a terra senza copertura fissa;
- c) pensiline per protezione di distributori di carburante;
- d) interventi di cui ai successivi Artt. 6.8, 6.9 e 29, nei limiti ivi indicati.

2.7 - Altezza del fabbricato (H)

E' la differenza tra la quota 0.00 convenzionale e:

- a) la quota dell'intradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile.

Nel caso di solaio inclinato l'altezza è calcolata sulla media delle altezze.

Verrà considerata cubatura anche la parte di sottotetto che soddisfa le condizioni minime di abitabilità.

- b) la linea di gronda, nel caso di capannoni industriali, artigianali e commerciali.

La quota 0.00 convenzionale è la quota media del terreno allo stato naturale, calcolata come media delle quote prese sui vertici dello spiccato della superficie coperta.

2.8 - Volume (V)

Il volume urbanistico del fabbricato si ottiene moltiplicando la superficie coperta (SC) per l'altezza del fabbricato (H) come sopra definita.

Qualora vi siano muri in comune con fabbricati contigui il volume lordo si misura partendo dalla linea media di tali muri.

Gli annessi realizzati con qualsiasi tipologia e materiali, devono essere compresi nel volume lordo.

Oltre agli interventi in deroga di cui ai successivi Artt. 6.8, 6.9 e 29, nei limiti ivi indicati, non concorrono alla formazione del volume:

- le scale e gli ascensori di uso comune;
- i porticati, anche con costruzioni sovrapposte, purché aperti almeno su due lati, pure se pilastrati ed a condizione che non superino il 30% della superficie coperta dell'edificio principale.

2.9 - Distanza da strada (DS)

E' la distanza minima tra costruzione fronteggiante strada per autoveicoli e limite stradale, misurata ortogonalmente a strada.

- Sono esclusi dal computo:
 - a) aggetti aerati e senza sovrastanti corpicchiosi sporgenti fino a 1,50 m;
 - b) opere funzionali a servizi ed impianti infrastrutturali di interesse generale;
 - c) distributori di carburante e opere ad essi accessorie.

2.10- Distanza da confine (DC)

E' la distanza minima tra costruzione fronteggiante proprietà diversa e confine di proprietà

- Sono esclusi dal computo:
 - a) aggetti aerati e senza sovrastanti corpi chiusi sporgenti fino a m 1,5;
 - b) opere funzionali a servizi ed impianti infrastrutturali di interesse generale.

2.11 Distacco tra edifici (DE)

E' la distanza minima tra edifici diversi, misurata radialmente.

- Sono esclusi dal computo aggetti completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi sporgenti fino a 1,50 m.

2.13 Distanza da zona (DZ)

E' la distanza minima tra costruzione e limite di zona omogenea.

- Per allevamenti zootecnici la distanza è misurata dallo spazio di permanenza di animali.

2.14 Unita funzionale (Uf)

E' un edificio, o l'insieme di edificio principale e sue pertinenze.

2.15 - Superficie utile (SU)

E' la somma delle superfici di pavimento di singoli vani, esclusi balconi, terrazze, armadi a muro, cantine, soffitte non abitabili, spazi comuni e superfici comprese negli sguinci.

2.16 - Dimensionamento delle aree per attrezzature pubbliche all'interno dei P.A.C./P.R.P.C.

La dotazione di attrezzature pubbliche da prevedere all'interno dei P.A.C./P.R.P.C., per la zona C, va riferita alla insediabilità teorica massima, calcolata sulla base di un indice di utilizzazione di 100 mc/ab.

2.17 – Superficie di vendita (SV)

Come definita dalle normative di settore.

2.18 – Definizione di “artigianato di servizio”

Rientrano nella definizione di “ Artigianato di servizio” ai fini delle presenti norme le attività connesse alla cura della persona (parrucchieri, sarti, calzolai, lavanderie, estetisti, infermieri, etc.) od alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi (idraulici, elettricisti, tappezzieri, manutentori impianti di riscaldamento, imbianchini, etc.) o finalizzate alla produzione dei servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive (copisterie, imprese di pulizia, etc.), purché non rientranti tra le industrie insalubri di cui all'Art. 216 del T.U.LL.SS. sia di prima che di seconda classe.

2.19 - Densità territoriale (Dt)

E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie territoriale, come definita al precedente punto 2.1.

2.20- Densità fondiaria (Df)

E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie fondiaria, come definita al precedente punto 2.2.

CAPO TERZO
ELEMENTI DI GESTIONE

ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Il P.R.G.C. si attua attraverso:

3.1 - Piani attuativi comunali (P.A.C./P.R.P.C.), di iniziativa pubblica o privata

Secondo le finalità, essi assorbono quelli relativi ai:

- Piani particolareggiati e i piani di lottizzazione
- Piani per l'edilizia economica e popolare ex Lege 167/62
- Piani per insediamenti produttivi ex Lege 865/71
- Piani di recupero ex L.R. 18/86

3.2 - Intervento diretto che consiste in:

- 3.2.1 Denuncia di inizio attività
- 3.2.2 Permesso di costruire
- 3.2.3 Accertamento di conformità urbanistica

ART. 4- EDIFICABILITA'

L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

Ai sensi dell'art.12 del DPR 380/2001, l'area edificabile è quella dotata di opere di urbanizzazione primaria e cioè di strade, spazi di sosta e parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica.

La destinazione di un terreno a zona edificabile secondo il P.R.G.C. non conferisce il titolo di edificabilità qualora non esistano le opere di urbanizzazione primaria, ovvero non esista dal Comune la previsione di realizzarle nel triennio successivo al permesso di costruire, oppure non esista l'impegno dei privati di realizzarle contemporaneamente alla costruzione oggetto del permesso di costruire.

CAPO QUARTO

DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI

ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

A. le opere di urbanizzazione primaria sono:

1. strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
2. spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
3. nuclei elementari di verde;
4. rete di fognatura;
5. rete idrica;
6. illuminazione pubblica;
7. rete di distribuzione dell'energia elettrica;
8. rete telefonica;
9. rete di distribuzione del gas.

B. le opere di urbanizzazione secondaria sono:

1. strade di quartiere e di scorrimento;
2. asili nidi e scuole materne;
3. scuole dell'obbligo;
4. chiese ed altri edifici religiosi;
5. impianti sportivi e di quartiere;
6. centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
7. aree verdi e di quartiere.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti dalle norme del presente piano, sia pubblici che privati, soggetti o meno ad assenso comunale sono:

1. Interventi di manutenzione ordinaria

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

2. Interventi di manutenzione straordinaria

Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

3. Intervento di restauro e di risanamento conservativo

Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

4. Interventi di ristrutturazione edilizia

Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono ricomprendere anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma del preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e le modifiche di collocazione dell'area di sedime che rientrino nelle variazioni non essenziali

5. Interventi di nuova costruzione

Sono interventi di nuova realizzazione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

- 5.1 la costruzione dei manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 5.6;
- 5.2 gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
- 5.3 la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- 5.4 l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- 5.5 l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- 5.6 gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- 5.7 la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

6. Interventi di ristrutturazione urbanistica

Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

7. Interventi di trasformazione urbanistica edilizia del territorio soggetti a previo rilascio del permesso a costruire (art.28, commi 2 e 3 del Regolamento)

Sono interventi di trasformazione urbanistica edilizia quelli che, pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale.

Essi sono volti principalmente:

- 7.1 allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola, nonché ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota;
- 7.2 alla realizzazione di serre intese come impianto che realizza un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con apertura o chiusura laterali abitualmente infisse;
- 7.3 alle operazioni sui corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo.

8. Nuovi interventi soggetti a D.I.A.

Sono da considerarsi nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica:

- a. la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;
- b. le pertinenze di edifici esistenti inferiori alle dimensioni di cui al precedente punto 5.6 e superiori a 20mc;
- c. l'occupazione del suolo mediante deposito di materiale o l'esposizione di merci a cielo libero;
- d. le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessano la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
- e. la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;
- f. la realizzazione dei manufatti per l'esercizio di servizi pubblici e per l'arredo urbano;
- g. la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;
- h. collocazione di tende relative a locali d'affari ed esercizi pubblici.
- i. le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;
- j. la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti;
- k. le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
- l. le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
- m. le opere sportive che non creano volumetria;

- n. i parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza urbanistica della stessa o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di cinquecento metri; il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari;
- o. posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.

9. Interventi di attività edilizia libera

Fatti salvi gli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e fatte salve le prescrizioni contenute nelle presenti norme, costituiscono attività edilizia libera i seguenti interventi:

- a) il collocamento, la modificazione o la rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazione e simili;
- b) gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;
- c) le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture;
- d) le pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20mc; tali manufatti non concorrono al calcolo della superficie e della volumetria edificabile sull'area oggetto di intervento;
- e) i manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20mq; tali interventi non concorrono al calcolo della superficie edificabile sull'area oggetto di intervento;
- f) l'installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di attività di manifestazioni culturali, sportive e ricreative, soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- g) nelle strutture ricettive all'aria aperta ex L.R.2/2002 e succ. modifiche, purché conformi allo strumento comunale vigente, gli allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione, purché:
 - 1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
 - 2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
 - 3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;
- h) Interventi di risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici;
- i) interventi di climatizzazione realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Gli interventi ammessi, così come riportati nelle norme delle singole zone, consentono di poter effettuare tutte le categorie di intervento di minore incidenza urbanistica o edilizia, purché non espressamente vietate.

CAPO QUINTO

ART. 7 - SUDDIVISIONE IN ZONE OMOGENEE

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee:

Zona	Sottozona	Tipo
A	A1	Aree insediative di pregio storico-artistico-architettonico
	A2	Aree insediative di pregio storico-documentale
	A7	Aree libere inedificabili di rispetto e protezione dei nuclei storici
	A0	Aree insediative di interesse storico-ambientale
B	B1.a	Aree insediative storiche parzialmente trasformate
	B1.b	Aree insediative storiche trasformate da riqualificare
	B2	Aree insediative di completamento
C	C	Aree residenziali di espansione
D	D2/H2	Insedimenti industriali/commerciali di interesse locale
	D3	Insedimenti industriali/artigianali singoli esistenti
H	H3	Attività commerciali esistenti
E	E4	Ambiti di interesse agricolo - paesaggistico
	E5	Ambiti di preminente interesse agricolo
	E6	Ambiti di interesse agricolo paesaggistico e storico-culturali
Area di protezione del F. Tagliamento Ambito del sito di importanza comunitaria (S.I.C.) "Greto del Tagliamento"		
S		Per servizi ed attrezzature collettive
V	V1	Verde privato di servizio
	V2	Verde privato di protezione

ART. 8 - ZONA OMOGENEA A

La Zona omogenea A comprende le aree insediative storiche del Capoluogo di più antica formazione, caratterizzate da diverse valenze e gradi di conservazione.

Essa si articola nelle sottozone A1,A2,A7,A0.

Esse coincidono con le zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86.

ART. 8.1 - ZONA OMOGENEA A1

(Aree insediative di pregio storico-artistico-architettonico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona A1 individua le aree e gli edifici di particolare pregio storico-artistico-architettonico vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – Titolo II

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone la tutela, il recupero e la valorizzazione del complesso degli elementi storico-architettonici che caratterizzano tali zone.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. residenziale
- b. commerciale al minuto con superficie di vendita inferiore a 400mq
- c. direzionale
- d. artigianale di servizio
- e. opere pubbliche
- f. servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico

Le attività sopra riportate sono consentite purchè compatibili con i caratteri tipologici e formali degli edifici interessati.

4. INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi riguardano:

1. manutenzione
2. restauro e risanamento conservativo.

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Gli interventi ammessi dovranno essere condotti nel più rigoroso rispetto delle caratteristiche formali e delle finiture preesistenti.

Le stesse indicazioni valgono anche per le pertinenze non edificate.

6.2 Le presenti norme sostituiscono quelle del P.A.C./P.R.P.C. vigente al momento dell'adozione della presente Variante.

6.3 In caso di sovrapposizione con la classificazione di aree per servizi e attrezzature collettive, la Zona A definisce le modalità di intervento, mentre la Zona S definisce le funzioni consentite secondo le destinazioni d'uso specifiche.

6.4 Per gli esercizi commerciali al minuto, con S.V. inferiore a 400 mq:

Parcheggi di relazione: min. 60% della superficie di vendita, reperita all'interno dell'area di pertinenza, o a distanza max di 500m di percorso

ART. 8.2 - ZONA OMOGENEA A2

(Aree insediative di pregio storico-documentale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona A2 riconosce gli ambiti con edifici di interesse storico-ambientale e le relative pertinenze, particolarmente rappresentativi di tipologie storiche tradizionali.
Essa coincide con le zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone la tutela ed il recupero formale e funzionale degli edifici così individuati, nel rispetto delle caratteristiche originali e/o di quelle recuperate dalla tradizione.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. residenziale
- b. direzionale
- d. artigianale di servizio
- e. opere di interesse pubblico

Le attività sopra riportate sono consentite purchè compatibili con i caratteri tipologici e formali degli edifici interessati.

4. INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi riguardano:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione e con la conservazione delle murature perimetrali, forometrie e sagoma di copertura esistenti
1. ampliamento

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

IF max: - non superiore a quello esistente;
- in deroga è ammesso un ampliamento del volume esistente pari al 25%

H max: non superiore all'altezza max esistente

DE min: secondo codice civile

DC min: secondo codice civile.

DS min: secondo allineamento esistente

Parcheggi di relazione

- a) esercizi commerciali al minuto, con S.V. inferiore a 400 mq:
min. 60% della superficie di vendita, reperita all'interno dell'area di pertinenza, o a distanza max di 500m di percorso

6. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

7. NORME PARTICOLARI

- 7.1 In generale, tutti gli interventi conservativi ammessi devono salvaguardare i caratteri tipologici, morfologici architettonici, compositivi e insediativi tradizionali ancora presenti; gli interventi trasformativi devono conformarsi ai criteri tipologici, costruttivi e all'utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art.24, nonché, per quanto possibile, alle soluzioni compositive illustrate allo stesso articolo.
Le stesse indicazioni valgono anche per le pertinenze non edificate.

- 7.2 Le presenti norme sostituiscono quelle del P.A.C./P.R.P.C. vigente al momento dell'adozione della presente Variante.

ART. 8.3 - ZONA OMOGENEA A7

(Aree libere inedificabili di rispetto e protezione dei nuclei storici)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona A7 interessa sia aree inedificate di rispetto e protezione, nonché complementari dei nuclei storici di particolare pregio architettonico, ambientale e paesaggistico, sia con identiche finalità e caratteristiche ambientali, ma occupate in parte da volumi aventi tipologia e funzioni in contrasto con i caratteri sopra descritti.

Essa coincide con le zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone la tutela delle aree interessate e la loro valorizzazione anche nel rapporto con l'edificato storico, disincentivando, nel contempo, il consolidamento dei fabbricati incongrui.

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

a. In generale è ammessa l'utilizzazione dei suoli come giardino, corte e per usi agricoli, senza alterazione dell'assetto plano-altimetrico del terreno.

b. Dovranno essere conservate e completate le recinzioni tipiche in muratura di pietrame individuate sulla tavola della Zonizzazione.

E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni con le seguenti modalità:

- lungo frontestrada: in muratura di pietrame facciavista o intonacato, secondo le indicazioni di cui all'Art.24;
- lungo rimanenti fronti: rete metallica su paletti di legno o in acciaio plasticato, eventualmente infissi in cordolo di c.a. realizzato rasoterra.

c. Opere pubbliche che non prevedano l'edificazione.

In caso di sovrapposizione con la classificazione di aree per servizi e attrezzature collettive, la Zona A7 definisce le modalità di intervento, mentre la Zona S definisce le funzioni consentite secondo le destinazioni d'uso specifiche.

d. E' rigorosamente vietata la costruzione di qualsiasi nuovo volume edilizio.

e. Per i fabbricati preesistenti sono ammessi i seguenti interventi finalizzati a risolvere problemi igienici, funzionali e di adeguamento a disposizioni normative specifiche:

- edifici residenziali : ampliamento max del 10% del volume esistente, nel rispetto del C.C. e dell'H max esistente;
- edifici produttivi/commerciali: ampliamento della superficie coperta max di 50mq, , nel rispetto del C.C. e dell'H max esistente.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

7. NORME PARTICOLARI

7.1 Le presenti norme sostituiscono quelle del P.A.C./P.R.P.C. vigente al momento dell'adozione della presente Variante 13.

ART. 8.4 - ZONA OMOGENEA A03

(Aree insediative di interesse storico-ambientale, di ristrutturazione urbanistica edilizia)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende ambiti del centro storico del Capoluogo, caratterizzati da una struttura urbanistico - edilizia a matrice agricola, con un buon grado di conservazione dell'assetto urbanistico, ma con frequenti interventi di trasformazione edilizia che ne hanno in parte alterato i caratteri.

Esse coincidono con le zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone di conservare le caratteristiche tipologiche storiche significative ancora presenti, ammettendo modifiche all'impianto urbanistico per integrazioni volumetriche, nel rispetto degli elementi tipologici e formali dominanti, al fine di promuovere il recupero ed il consolidamento delle funzioni insediative.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. residenziale
- b. commerciale al minuto con superficie di vendita inferiore a 400mq
- c. direzionale
- d. artigianale di servizio
- e. alberghiera
- f. servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico

4. INTERVENTI AMMESSI

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione
4. nuova costruzione nell'ambito dell'ampliamento
5. demolizione, solo nel caso di interventi di iniziativa pubblica (var 26)

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua:

- per intervento diretto
- ~~mediante P.A.C./P.R.P.C. per l'area sita in Dignano, evidenziata sulla Tav. della Zonizzazione con appropriato segno grafico.~~
~~Quest'ultimo dovrà farsi carico di realizzare un collegamento pubblico pedonale tra Piazza Plebiscito, l'area del parcheggio e Piazza Colonnello Armando Cimolino.~~
~~Sui fabbricati esistenti, nelle more della predisposizione P.A.C./P.R.P.C. sono consentiti solo interventi di manutenzione.~~
- mediante progetto planivolumetrico per la parte dell'isolato sito nel Capoluogo ed evidenziato sulla Zonizzazione con apposito segno grafico, comprensivo dell'area per parcheggi di relazione destinata a Piazza ivi¹ adiacente.
L'intervento di riqualificazione dovrà prevedere la realizzazione di un collegamento pubblico pedonale tra Piazza Plebiscito, l'area del parcheggio e Piazza Colonnello Armando Cimolino.
Nelle more del recupero, sui fabbricati esistenti sono consentiti solo interventi di manutenzione.²

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

IF max: - non superiore a quello esistente;
- in deroga è ammesso un ampliamento volumetrico max del 20% di ogni edificio

H max: - non superiore a quella esistente
- in deroga, è consentito aumentare l'altezza per non più di 1,00m al fine di uniformare il livello della linea di gronda alle costruzioni adiacenti, fino a max 9,00m

¹ Variante n. 26

² Variante n. 25

DE min: secondo codice civile

DC min: secondo codice civile

DS min: secondo allineamento esistente

P stanziati e di relazione

In caso di nuova costruzione, ~~ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o ampliamento con aumento di superficie utile~~ e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto, la superficie minima per parcheggi, reperibile all'interno della zona, è la seguente:

a) Residenza

Parcheggi stanziati: 1mq/10mc, con un minimo di 1 posto auto ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi e accessori.

b) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. inferiore a 400 mq

Parcheggi di relazione: min. 60% della superficie di vendita, reperita all'interno dell'area di pertinenza, o a distanza max di 500m di percorso

c) Attività direzionali:

Parcheggi di relazione: min 30% della superficie utile degli edifici

d) Attività alberghiera e agrituristica:

Parcheggi di relazione: min 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività.

e) Attività artigianali di servizio: min 10% della superficie utile.

f) Per opere di interesse pubblico:

Parcheggi di relazione: min 40% della superficie utile

7. NORME PARTICOLARI

- 7.1 In generale, tutti gli interventi ammessi devono tendere alla conservazione dei caratteri storico tipologici, morfologici architettonici e compositivi, nonché insediativi dell'ambito ancora presenti e, per gli interventi trasformativi, conformarsi ai criteri tipologici, costruttivi e all'utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art.24, nonché, per quanto possibile, alle soluzioni compositive illustrate allo stesso articolo.
- 7.2 "Gli edifici o complessi edilizi di interesse storico-ambientale", evidenziati sulla tavola della Zonizzazione, potranno essere assoggettati unicamente agli interventi di restauro e risanamento conservativo.
- 7.3 Le presenti norme sostituiscono quelle del P.A.C./P.R.P.C. vigente al momento dell'adozione della presente Variante.
- 7.4 Per gli elementi edilizi relativi alla conservazione di facciate, di muri di cinta e di portali di interesse storico documentale, visualizzati sulla tavola della Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al succ. Art.24.
- 7.5 ~~La realizzazione della Piazza dovrà avvenire secondo le prescrizioni di cui al successivo Art. 17³~~

³ Variante n.26

ART. 9 - ZONA OMOGENEA B

La Zona omogenea B comprende le aree insediative storiche, ubicate nel Capoluogo e nelle frazioni, che hanno subito interventi di trasformazione edilizia urbanistica a vario grado, nonché le aree insediative di recente realizzazione.

Essa si articola nelle sottozone B1.a, B1.b e B2

ART. 9.1 - ZONA OMOGENEA B1.a

(Aree insediative storiche parzialmente trasformate)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Tale sottozona, presente sia nel Capoluogo che nelle frazioni, si contraddistingue per la permanenza nel tessuto edilizio storico, in parte trasformato, di tipologie insediative che rispecchiano le aggregazioni e le forme della tradizione compositiva locale riscontrabili, nonché per due ambiti caratterizzati da edifici degradati e abbandonati.

Essi coincidono con le zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano ne promuove la conservazione e la valorizzazione, ovvero la riqualificazione, consentendo operazioni di adeguamento, integrazione e trasformazione, nel rispetto dei caratteri morfologici esistenti e di quelli recuperati dalla tradizione locale.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. residenziale
- b. commerciale al minuto con superficie di vendita inferiore a 400mq
- c. direzionale
- d. artigianale di servizio
- e. alberghiera e agrituristica
- f. servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico

4. INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi riguardano:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. nuova costruzione nell'ambito dell'ampliamento
5. ristrutturazione urbanistica (ambiti distinti con il segno grafico *).

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua:

- per intervento diretto
- mediante P.A.C./P.R.P.C.:
 - per l'ambito dell'ex Filanda di Carpacco, indicato sulla tavola della Zonizzazione Quest'ultimo dovrà farsi carico di:
 - creare una tipologia insediativa a corte aperta per consentire la realizzazione di uno spazio pubblico di relazione adibito piazza e ad aree di sosta, della superficie minima complessiva di 300 mq.
- mediante predisposizione di un progetto unitario con previsioni planivolumetriche, esteso ad ogni singola area considerata e stipula di apposita convenzione per regolamentare la realizzazione e la cessione gratuita delle aree pubbliche previste per le aree di Zona B1 contraddistinte sulla Zonizzazione col segno grafico *, soggette a ristrutturazione urbanistica Nelle more della predisposizione del progetto sono consentiti solo interventi di manutenzione e di demolizione.

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

IF max: - non superiore a quello esistente;

- in deroga è ammesso un ampliamento volumetrico max del 20% di ogni edificio

H max: 9,00 m o pari a quella esistente se maggiore

DE min: a) In caso di ampliamento:

- 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- secondo codice civile tra pareti cieche e pareti di edifici antistanti;
- a contatto con edifici esistenti.

b) In caso di ristrutturazione di volumi preesistenti a distanza inferiore a 10m:

- non minore della distanza esistente.

DC min: non minore di quella preesistente o secondo codice civile.

DS min: secondo allineamento esistente su fronte strada o a 3,00m;

P stanziali e di relazione:

In caso di ristrutturazione, di ampliamento con aumento di superficie utile e **comunque in tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere**, per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto, la superficie minima per parcheggi, reperibile all'interno della zona, è la seguente:

a) Residenza

Parcheggi stanziali: 1mq/10mc, con un minimo di 1 posto auto ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi e accessori.

b) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. inferiore a 400 mq

Parcheggi di relazione: min. 60% della superficie di vendita, reperita all'interno della zona ovvero a distanza max di 500m di percorso

c) Attività direzionali:

Parcheggi di relazione: min 60% della superficie utile degli edifici

d) Attività alberghiera e agrituristica:

Parcheggi di relazione: min 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività

e) Attività artigianali di servizio:

min 10% della superficie utile, reperita all'interno della zona ovvero a distanza max di 200m di percorso

f) Per opere di interesse pubblico:

Parcheggi di relazione: min 40% della superficie utile.

7. NORME PARTICOLARI

7.1 In generale, tutti gli interventi ammessi devono tendere alla conservazione dei caratteri storico tipologici, morfologici architettonici e compositivi, nonché insediativi dell'ambito ancora presenti e, per gli interventi trasformativi, conformarsi ai criteri tipologici, costruttivi e all'utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art.24, nonché, per quanto possibile, alle soluzioni compositive illustrate allo stesso articolo.

7.2 Prescrizioni per l'ambito ex Filanda di Carpacco

Per l'ambito ex Filanda di Carpacco, valgono le seguenti prescrizioni in sostituzione di quelle corrispondenti ai precedenti paragrafi 4 e 6:

• Fabbricato ex Filanda

Interventi ammessi

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
4. ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione e con la conservazione delle murature perimetrali, forometrie e sagoma di copertura esistenti.

Indici urbanistici ed edilizi

IF max: non superiore a quello esistente

- **Rimanenti fabbricati**

- Interventi ammessi e indici urbanistici ed edilizi

- Valgono le norme generali di cui ai precedenti paragrafi 4 e 6.

7.2 Prescrizioni per gli ambiti contraddistinti con il segno grafico *

Per gli ambiti di Dignano, soggetti a ristrutturazione urbanistica, valgono le seguenti prescrizioni in sostituzione di quelle corrispondenti ai precedenti paragrafi 4 e 6:

IT max: - 30.000 mc/Ha

H max: non superiore a quella degli edifici esistenti nell'intorno e comunque non superiore a 9,00m

DE min: - 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- secondo codice civile tra pareti cieche e pareti di edifici antistanti;
- a contatto con edifici esistenti.

DC min: secondo codice civile

DS min: secondo allineamento esistente o a 5,00 m

L'intervento urbanistico edilizio dovrà anche prevedere:

- una tipologia edilizia insediativa a corte aperta che consenta la realizzazione di uno spazio pubblico di relazione (piazza) della superficie minima di 200mq;
- il collegamento pubblico ciclo pedonale tra via G.Garibaldi e l'area delle attrezzature frontistanti il Municipio.

7.3 Per gli elementi edilizi relativi alla conservazione di facciate, di muri di cinta e di portali di interesse storico documentale, visualizzati sulla tavola della Zonizzazione, valgono le prescrizioni di cui al succ. Art.24.

7.4 P.A.C./P.R.P.C.

Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante n. 13 al P.R.G.C., con l'eccezione di quelli predisposti per gli ambiti contraddistinti con il segno grafico *, sui quali prevale la corrispondente norma del presente articolo.

7.5 L'ampliamento ammesso può essere utilizzato per realizzare annessi alla residenza anche staccati dal corpo principale, ispirandosi ai criteri tipologici, costruttivi e all'utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art.24, con Hmax al confine di 3,50m e Distanza dai confini secondo codice civile.

ART. 9.2 - ZONA OMOGENEA B1.b

(Aree insediative storiche trasformate da riqualificare)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Tale sottozona contraddistingue in genere le parti più marginali degli insediamenti urbani storici che hanno subito maggiori trasformazioni rispetto alle precedenti, da riqualificare sotto il profilo insediativo con tipologie e assetti compositivi propri della tradizione locale.

Essi coincidono con le zone di recupero ai sensi della L.R. 18/86.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. ne promuove la riqualificazione, valorizzazione, l'adeguamento tipologico e funzionale ed il completamento nel rispetto dei caratteri storico-insediativi della tradizione locale.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. residenziale
- b. commerciale al minuto con superficie di vendita inferiore a 400mq
- c. direzionale
- d. artigianale di servizio
- e. servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico

4. INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi riguardano:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. nuova costruzione
5. ristrutturazione urbanistica

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto

6. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

IF max : 2,00 mc/mq o quello esistente, se maggiore

RC max: 50% o quello esistente, se maggiore

H max: 9,00 m

DE min: a) In caso di ampliamento o nuova costruzione:

- 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- secondo codice civile tra pareti cieche e pareti di edifici antistanti;
- a contatto con edifici esistenti.

b) In caso di ristrutturazione di volumi preesistenti a distanza inferiore a 10m:

- non minore della distanza esistente.

DC min: non minore di quella preesistente o secondo codice civile.

DS min: secondo allineamento esistente su fronte strada o a 5,00m.

In caso di saturazione dell'I.F., è ammesso in deroga un ampliamento max del 20% del volume esistente, nel rispetto dei rimanenti parametri urbanistici ed edilizi.

Per interventi con finalità di riqualificazione tipologico-insediativa, attraverso la ristrutturazione urbanistica, con l'accorpamento di almeno due proprietà

IF max : 2,40 mc/mq o quello esistente, se maggiore

RC max: 50%

H max: 8,00 m

DE min: - 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- secondo codice civile tra pareti cieche e pareti di edifici antistanti;
- a contatto con edifici esistenti.

DC min: secondo codice civile.

DS min: secondo allineamento esistente su fronte strada o a 5,00m

P stanziali e di relazione:

In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, o ampliamento con aumento di superficie utile e **comunque in tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere**, per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica la superficie minima per parcheggi, reperibile all'interno della zona, è la seguente:

a) Residenza

Parcheggi stanziali: 1mq/10mc, con un minimo di 1 posto auto ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi e accessori.

b) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. inferiore a 400 mq

parcheggi di relazione: min. 60% della superficie di vendita, reperita nell'ambito reperibile all'interno della zona ovvero a distanza di 500 di percorso

c) Attività direzionali:

parcheggi di relazione: min 60% della superficie utile degli edifici

e) Attività artigianali di servizio:

parcheggi di relazione min 10% della superficie utile, reperita nell'ambito reperibile all'interno della zona ovvero a distanza di 500 di percorso

f) Per attrezzature di interesse pubblico:

parcheggi di relazione: min 40% della superficie utile in caso di ampliamento.

7. NORME PARTICOLARI

7.1 In generale, tutti gli interventi ammessi devono tendere alla conservazione dei caratteri storico tipologici, morfologici architettonici e compositivi, nonché insediativi dell'ambito ancora presenti e, per gli interventi trasformativi, conformarsi ai criteri tipologici, costruttivi e all'utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art.24, nonché, per quanto possibile, alle soluzioni compositive illustrate allo stesso articolo.

7.2 Per gli interventi di nuova costruzione è fatto divieto utilizzare tipologie insediative a villa singola.

7.3 E' ammessa la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20mc e di manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20mq.

La realizzazione di tali manufatti non concorre al calcolo della superficie e/o del volume edificabile sull'area oggetto di intervento, mentre per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai Confini (DC) e del distacco tra fabbricati (DE) valgono le norme del Codice Civile.

Per quanto riguarda il distacco tra fabbricati, la minor distanza consentita non vincola gli altri edifici al rispetto del distacco di 10,00m, dove fissato.

Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi facilmente nel contesto insediativo di appartenenza e conformarsi ai criteri tipologici, costruttivi e all'utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art.24.

ART. 9.3 - ZONA OMOGENEA B2

(Aree insediative di completamento)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende sia le aree di recente completamento e con un buon grado di saturazione edilizia caratterizzate da tipologie eterogenee miste, sia quelle libere prevalentemente urbanizzate.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attuali caratteristiche morfologiche e si propone di consolidare e completare l'assetto insediativo, migliorando e integrando il disegno urbanistico.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. residenziale
- b. commerciale al minuto con superficie di vendita inferiore a 400mq
- c. direzionale
- d. artigianale di servizio
- e. servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

If max: - 1,00 mc/mq;
- in caso di saturazione dell'indice, pari all'esistente più 200mc per ogni unità funzionale.

H max: - in generale 9,00m o pari a quella esistente se superiore;
- in caso di distanza da confine esistente inferiore a 5,00m:
• 4,00m o pari esistente se superiore;

DE min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

DC min: 5,00m o pari a quella esistente se inferiore;

DS min: - 10,00 m da ss;
- 5,00 m da rimanenti viabilità o pari esistente se inferiore.

P stanziali e di relazione:

In caso di nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o ampliamento con aumento di superficie utile e **comunque in tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere**, per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto, la superficie minima per parcheggi, è la seguente:

Parcheggi stanziali: 1mq/10mc, con un minimo di 1 posto auto ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi e accessori.

Parcheggi di relazione:

a) Esercizi commerciali al minuto, con S.V inferiore a 400 mq
min. 60% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza ovvero entro un raggio di 500 di percorso

b) Attività direzionali e artigianali di servizio:
min 60 % della superficie utile degli edifici

c) Per opere di interesse pubblico:
min 40% della superficie utile

7. NORME PARTICOLARI

7.1 P.A.C./P.R.P.C.

Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante n. 13 al P.R.G.C.

7.2 E' consentita la realizzazione di pertinenze isolate degli edifici stessi (autorimesse, cantine, servizi vari), purché poste a confine posteriore o laterale del lotto, con superficie coperta non superiore a 50mq, altezza H max a confine = 3,50m e nel rispetto dei rimanenti parametri di zona. L'edificazione a confine non vincola il confinante a costruire il proprio edificio alla distanza di 10,00m.

Gli interventi suddetti devono integrarsi, per caratteristiche tipologiche e tecnologiche con quelle delle preesistenze e nel rispetto dei caratteri ambientali delle aree di sedime.

7.3 E' altresì ammessa la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20mc e di manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20mq.

La realizzazione di tali manufatti non concorre al calcolo della superficie e/o del volume edificabile sull'area oggetto di intervento, mentre per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai Confini (DC) e del distacco tra fabbricati (DE) valgono le norme del Codice Civile.

Per quanto riguarda il distacco tra fabbricati, la minor distanza consentita non vincola gli altri edifici al rispetto del distacco di 10,00m, dove fissato.

Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi facilmente nel contesto insediativo di appartenenza.

ART. 10 - ZONA OMOGENEA C

(Aree residenziali di espansione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree di espansione, individuate a margine degli insediamenti già consolidati, destinate a nuovi complessi residenziali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si propone di completare il disegno insediativo con interventi che definiscono e strutturano l'assetto urbanistico, con finalità anche di riorganizzazione urbana.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. residenziale;
- b. direzionale;
- c. servizi pubblici ed attrezzature di interesse pubblico

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua mediante P.A.C./P.R.P.C.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

IT max: - 8.000 mc/Ha.

RC max: - 30% del lotto

H max: - 8,00 m per costruzioni poste a distanza dal confine superiore a 5,00m;
- 3,00 m per costruzioni poste a confine o a distanza dal confine inferiore a 5,00m;-

DE min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

DC min: - 5,00m;
- 3,00m per servizi ed accessori di altezza fino a 3,00m;

DS min: - 5,00 m da strade di larghezza inferiore a 7,00m;
- 7,50 m da strade di larghezza compresa tra 7,00 m e 15,00 m.

Aree per standard urbanistici per residenza:

Parcheggi di relazione: min 3,00 mq/100mc di volume previsto da P.A.C./P.R.P.C.

Nucleo elementare di verde: min 3,00 mq/100mc di volume previsto da P.A.C./P.R.P.C.

Parcheggi stanziali: 1mq/10mc

P di relazione per:

a) Attività direzionali:

min 60 % della superficie utile degli edifici

6. CONTENUTI DEL P.A.C./P.R.P.C.

6.1 P.A.C./P.R.P.C.

Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante n. 13 al P.R.G.C., fino all'approvazione di un P.A.C./P.R.P.C. conforme alle presenti disposizioni urbanistiche.

6.2 Il P.A.C./P.R.P.C. dovrà farsi carico di vietare innesti diretti sulle strade di livello superiore a quello locale.

6.3 E' ammessa la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20mc e di manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e

terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20mq.

La realizzazione di tali manufatti non concorre al calcolo della superficie e/o del volume edificabile sull'area oggetto di intervento, mentre per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai Confini (DC) e del distacco tra fabbricati (DE) valgono le norme del Codice Civile.

Per quanto riguarda il distacco tra fabbricati, la minor distanza consentita non vincola gli altri edifici al rispetto del distacco di 10,00m, dove fissato.

Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi facilmente nel contesto insediativo di appartenenza.

ART. 11 - ZONA OMOGENEA D3

(Insediamenti industriali/artigianali singoli esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le parti del territorio comunale su cui insistono insediamenti produttivi singoli, il cui riconoscimento è giudicato compatibile con l'assetto delle aree contermini.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce gli insediamenti esistenti consentendo interventi mirati al miglioramento dell'integrazione ambientale e all'adeguamento funzionale e tecnologico.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. industriale e artigianale
- b. commerciale all'ingrosso di beni prodotti, lavorati o confezionati direttamente, per ogni ambito di zona B3
- c. commerciale al dettaglio di beni prodotti, lavorati o confezionati direttamente con superficie di vendita inferiore a 400mq
- d. mostra ed esposizione dei beni prodotti
- e. uffici e magazzini connessi con le attività di cui sopra
- f. impianti e reti tecnologiche di servizio
- g. residenziale per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità funzionale, purché la superficie utile di opere diverse dall'abitazione superi i 200 mq

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

RC max: - 50% del lotto

H max: - non superiore a quella esistente

DE min: - 10,00 m tra pareti finestrate

DC min: - 5,00m o non minore di quella esistente, se inferiore

DS min: - 10,00 m o pari esistente se inferiore.

Dz min: - da zone A,B1,B2,C,S (esclusa ST/d), in caso di costituzione, ampliamento, spostamento o mutamento d'uso o subentro ad attività cessata:

- per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe:150,00m;
- per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe:50,00m.

Sistemazione aree scoperte: min. 10% del lotto di pertinenza a verde semplice e erborato, possibilmente con la creazione di quinte perimetrali arborate

Residenza di servizio: max 200 mq di superficie utile o pari esistente + 50 mq.

Parcheggi stanziali e di relazione

Parcheggi stanziali: 1 posto auto ogni 2 addetti.

Parcheggi di relazione:

a) Esercizi commerciali all'ingrosso

min. 25 % della superficie utile dell'edificio.

b) Esercizi commerciali al dettaglio con S.V. fino a 400 mq

min. 100% della superficie di vendita.

c) Attività industriali/artigianali

min. 10% della superficie utile dell'edificio.

7. NORME PARTICOLARI

- 7.1 Gli edifici esistenti in lotti saturi o prossimi alla saturazione del RC alla data di adozione della presente Variante n.13 al P.R.G.C., possono essere integrati funzionalmente per motivate esigenze fino al 20% in superficie coperta, nel rispetto di un rapporto di copertura massimo del 60% e degli altri indici di zona.
- 7.2 Gli edifici individuati con asterisco (*) sulla tavola di Zonizzazione, possono essere utilizzati esclusivamente per deposito o magazzino.
- 7.3 Gli interventi di sistemazione delle aree scoperte, indicati nelle schede delle zone di cui ai nn.1,2,3,4 e 5 dell'elaborato "Analisi sulle industrie – verifica di compatibilità", nel limite del 10% del lotto di pertinenza, dovranno essere realizzate in contemporanea al primo intervento soggetto a permesso di costruire.

ART. 12 - ZONA OMOGENEA D2/H2

(Industriale/commerciale di interesse locale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende la parte del territorio comunale posta a est della s.s. 463, nella frazione di Carpacco e quella posta a sud-est di Dignano.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone di riconoscere tali aree e di organizzarle per consentire l'insediamento di nuove attività produttive ed il riposizionamento di quelle sparse nel territorio e caratterizzate da sofferenza localizzativa oltre a consolidare e potenziare l'insediamento di Carpacco.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a. industriale e artigianale
- b. commerciale all'ingrosso di beni prodotti, lavorati o confezionati direttamente
- c. commerciale al dettaglio di beni prodotti, lavorati o confezionati direttamente, nonché dei generi non alimentari a basso impatto
- d. commerciale al dettaglio
- e. commerciale all'ingrosso
- f. direzionale di servizio commerciale
- g. servizi e attrezzature per gli addetti delle attività produttive
- e. residenziale per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità funzionale secondo le seguenti specificazioni:
 - per attività industriale/artigianale, alla condizione che la superficie utile di opere diverse dall'abitazione superi i 400 mq;
 - per attività commerciale, alla condizione che la superficie utile di opere diverse dall'abitazione superi i 200 mq.
- f. verde privato;
- g. attrezzature tecnologiche

N.B. La superficie di vendita delle attività di cui ai punti c. e d. non può essere superiore a 1500mq complessivi nell'ambito della presente zona.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua mediante P.A.C./P.R.P.C.

La scheda allegata al P.A.C./P.R.P.C., contiene in dettaglio gli elementi invariati di progetto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

RC max: - 50% del lotto

H max: - 10,00 m, salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali.

DE min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

DC min: - in generale 5,00m;
- in aderenza per opere in programma unitario tra lotti contigui in zona D2/H2;
- a confine per tettoia per parcheggio

DS min: - 20,00 m da strada statale;
- 10,00 m da rimanenti viabilità.

Dz min: - zone B2,C,S (escluse zona ST/d e zone S funzionali alla zona D2/H2):

- per uso compreso in elenco di industrie insalubri di prima classe:150,00m;
- per uso compreso in elenco di industrie insalubri di seconda classe:50,00m.

Sono escluse dal limite di distanza previsto per l'insediamento di industrie insalubri di prima e seconda classe, le opere su terreni del P.I.P. di Carpacco già oggetto di convenzione o di impegno di stipula di convenzione con il Comune alla data di approvazione del P.R.G.C., realizzate direttamente dalle Ditte convenzionate o impegnate, per le loro finalità produttive.

In questo caso le Ditte introducono comunque metodi e cautele tali da non recare insalubrità in zone residenziali.

Residenza di servizio: max 200 mq di superficie utile.

Aree per servizi e attrezzature collettive: min 10% della superficie fondiaria

P stanziali e di relazione

Parcheggi stanziali: 1 posto auto ogni 2 addetti.

Parcheggi di relazione:

- a) Attività industriale o artigianale:
min 10% della superficie utile dell'edificio
- b) Esercizi commerciali all'ingrosso e depositi
min. 25% della superficie utile dell'edificio.
- c) Esercizi commerciali al dettaglio con S.V. fino a 400 mq
min. 100% della superficie di vendita.
- d) Esercizi commerciali al dettaglio di media struttura con S.V fino a 1.500 mq
min. 150% della superficie di vendita
- e) Esercizi commerciali per la vendita di generi non alimentari a basso impatto
I limiti di cui alle precedenti lettere c) e d) vengono ridotti del 70 %
- f) Esercizi destinati a servizi all'utenza diversi da quelli commerciali (bar, ristoranti, esercizi di intrattenimento e svago, ecc.)
1 posto auto ogni due utenti, calcolati sulla potenzialità massima

Sistemazione aree di pertinenza dei lotti:

min 10% della superficie del lotto edificabile, per ricavare:

- *) superfici a prato arborato piante e arbusti disposti in forma singola o in gruppo, tra le essenze indicate al successivo Art. 25;
- *) quinte vegetali con funzione schermante, da realizzarsi almeno lungo i fronti laterali e retrostante, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive tra quelle indicate al successivo Art. 25.

6. **CONTENUTI DEL P.A.C./P.R.P.C.**

In generale il P.A.C./P.R.P.C. dovrà farsi carico di:

- individuare e separare le Zone D2 e H2, fermo restando che la Zona H2 non può superare il ~~30%~~ **20%** della superficie fondiaria dell'intera zona D2/H2 di ogni singolo comparto territoriale.

Inoltre, per quello di Carpacco, con particolare riferimento al suo ampliamento, il P.A.C./P.R.P.C. dovrà farsi carico di:

- organizzare in maniera economicamente funzionale l'area e ottimizzare l'uso delle opere di urbanizzazione;
- ubicare le aree per servizi e attrezzature collettive in posizione funzionale;
- strutturare la trama fondiaria di base delle aree libere in funzione di possibili aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili;
- definire i requisiti di opere ed attività per omogeneizzare gli insediamenti ed il loro inserimento nel contesto ambientale;
- individuare aree da destinare a verde con funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e realizzazione di eventuali percorsi ciclabili e pedonali;
- fissare criteri di carattere igienico - sanitario per l'ammissibilità delle attività;
- organizzare la viabilità interna in modo da favorire l'integrazione funzionale con l'esistente ;

- prevedere un unico ulteriore accesso sulla ss463, dotato di canalizzazioni, previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada

7. NORME PARTICOLARI

7.1 P.A.C./P.R.P.C.

Sono fatti salvi, anche dopo scadenza, tutti i piani attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante al P.R.G.C., fino all'approvazione di un P.A.C./P.R.P.C. conforme alle presenti disposizioni urbanistiche.

7.2 Prescrizioni per la presentazione del progetto

Ai fini del rilascio del permesso di costruire il progetto dovrà essere corredato dal rilievo aggiornato delle superfici coperte.

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione del progetto corredato da una dichiarazione impegnativa per il proprietario contenente l'indicazione:

1. della qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
2. dei cicli di trasformazione previsti;
3. dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
4. della quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
5. della qualità e quantità degli affluenti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
6. della quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione.

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti dovranno essere tempestivamente segnalati.

Il rilascio del permesso di costruire dovrà altresì essere subordinato - in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti - alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione degli effluenti liquidi o gassosi prima della immissione nelle reti comunali di fognatura o nell'aria.

Inoltre:

- Le aree destinate a depositi all'aperto dovranno essere opportunamente recintate e mascherate lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi od alberature di medio fusto.
- I depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi ad una distanza minima (confine - base del deposito) pari all'altezza del materiale stoccato o comunque mai inferiore a 5,00 m.
- Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati, oltre che del regolamento comunale di igiene e polizia urbana, nel rispetto delle normative seguenti per:
 - la tutela delle acque dall'inquinamento attraverso il trattamento delle acque reflue (D. Lgs. 152/2006);
 - mantenere (e anche migliorare) la qualità dell'aria e dell'ambiente, anche in relazione a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (D.Lgs.152/2006);
 - contenere l'inquinamento acustico dell'ambiente esterno (DPCM 1/3/1991, L. 447/95, DPCM 14/11/97).
- Le acque meteoriche e nere ed industriali debbono essere canalizzate separatamente nella fognatura comunale, ognuna con apposito pozzetto d'ispezione interno alla recinzione.
- Le acque nere di scarico delle lavorazioni industriali, prima dell'immissione nella rete comunale, debbono essere opportunamente depurate.

ART. 13- ZONA OMOGENEA H3

(Attività commerciali esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona H3 interessa ambiti dove si riconosce l'esistenza di attività commerciali e di servizio.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si ripropone di riconoscere lo stato di fatto, apportando i correttivi possibili al fine di migliorare il funzionamento delle aziende esistenti, la dotazione di servizi di supporto e la loro compatibilità con il sistema viario.

3. DESTINAZIONE D'USO

Nella zona sono ammesse le seguenti attività:

- a) commerciale al dettaglio, per medie strutture, fino a 1.500mq di Superficie di vendita per singola zona
- b) commerciale all'ingrosso;
- c) commerciale per la vendita di generi non alimentari a basso impatto;
- d) direzionale;
- e) artigianale di servizio;
- f) artigianale di produzione e lavorazione di beni destinati alla commercializzazione diretta nei limiti di una superficie utile massima pari al 50% della superficie utile complessiva del singolo insediamento;
- g) pubblici esercizi;
- h) attività di servizio alle precedenti attività;
- i) residenziale per il proprietario o per il personale di custodia, una per ogni unità funzionale purché la superficie utile di opere diverse dall'abitazione superi i 200 mq.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

RC max: - 50% del lotto

H max: - 6,00m o pari a esistente se superiore.

DE min: - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti residenziali.

DC min: - 5,00m

DS min: - 20,00 m da strada statale o pari esistente se inferiore;
- 10,00 m da rimanenti viabilità o pari esistente se inferiore.

Residenza di servizio: max 200 mq di superficie utile

P stanziali e di relazione:

In caso di nuova costruzione, ristrutturazione con demolizione e ricostruzione o ampliamento con aumento di superficie utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio, la superficie minima per parcheggi, reperibile fino ad una distanza di 100m dall'oggetto dell'intervento, è la seguente:

Parcheggi stanziali: 1 posto auto ogni 2 addetti, con un minimo di 1 posto auto ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi e accessori.

P di relazione:

- a) Attività artigianale: min 10% della superficie utile dell'edificio.
- b) Esercizi commerciali all'ingrosso e depositi
min. 25 % della superficie utile dell'edificio.
- c) Esercizi commerciali al dettaglio con S.V. fino a 400 mq
min. 100% della superficie di vendita.

- d) Esercizi commerciali al dettaglio con S.V. superiore a 400 mq. e inferiore a 1.500 mq.
min. 150% della superficie di vendita
- e) Esercizi commerciali che pongono in vendita generi non alimentari a basso impatto
I limiti di cui alle precedenti lettere c) e d) vengono ridotti del 70 %
- g) Esercizi destinati a servizi all'utenza diversi da quelli commerciali (bar, ristoranti, esercizi di intrattenimento e svago, ecc.)
min 1 posto auto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività.
- h) Attività direzionali:
min 80% della superficie utile degli edifici.

6. NORME PARTICOLARI (Var. 29)

Per l'area individuata con l'asterisco (*) sulla tavola della Zonizzazione valgono le seguenti prescrizioni, fermi restando i rimanenti parametri:

- **Destinazione d'uso**
Sono ammesse le seguenti attività e servizi integrativi alla stazione di servizio esistente:
 - a) Attività di stazione di servizio, come definita dall'art. 34 lett. f) della L.R. 19/2012
 - b) Attività commerciali con superficie di vendita fino a 400 mq:
 - Commercio al dettaglio, relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, accessori auto e affini, etc.;
 - Commercio per la vendita di generi non alimentari a basso impatto (definiti all'art.2, comma 1, lett. e della L.R. 29/2005), limitata alla vendita di autovetture e motoveicoli, con relativa attività espositiva che, all'aperto, non può superare 100 mq.
 - c) Servizi integrativi all'attività di stazione di servizio, quali: autofficina, elettrauto, gommista, lavaggio e pulizia dei mezzi, etc.
 - d) Sistemazione aree libere di pertinenza (aree di verde privato di arredo e di mitigazione ambientale, parcheggi stanziali e di relazione).
 - e) Infrastrutture a rete.
- **Indici urbanistici ed edilizi**
SC max : pari a esistente; in deroga è ammesso un ampliamento, in aderenza, fino a max il 20% della SC esistente per ciascuna delle due attività presenti (stazione di servizio e attività e servizi integrativi).
Le strutture tecnologiche non generano superficie coperta.

ART. 14 - ZONA OMOGENEA E

Le zone E sono destinate all'esercizio dell'attività primaria.

Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistico - edilizia va, pertanto, finalizzato alla conduzione agricola.

Per quanto attiene alle norme igienico - sanitarie, si fa riferimento al testo unico delle Leggi sanitarie ed a ogni altra normativa esistente in materia.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei confini con le zone residenziali di previsione non ancora realizzate.

La cumulabilità delle zone agricole è ammessa esclusivamente a favore della Zona E6. A tal fine possono venire conglobate come "funzionalmente contigue", con gli indici della Zona E6 stessa, anche superfici agricole, a disposizione dell'interessato, ubicate all'interno dei confini comunali e nei Comuni confinanti - a condizione che abbiano normativa omogenea e purché l'oggetto della concessione si situi fisicamente su una porzione di terreno adeguata, tra quelle commassate, compatibilmente con le norme di zona.

In tutte le zone agricole è fatto divieto di aprire nuove cave o discariche.

La zona E si articola nelle sottozone E4,E5,E6,

ART. 14.1 - ZONA E4

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende le aree di interesse agricolo paesaggistico poste all'esterno dell'area di protezione del Tagliamento, di mediazione tra questa e le aree produttive agricole, nonché quelle a diretto contatto con i centri abitati, con funzione di salvaguardia e filtro ambientale.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si ripropone di consentire il consolidamento dell'attività agricola esistente in modo sostenibile, soprattutto, con la prossimità delle aree di maggiore valenza ambientale, coincidenti con il corso del fiume Tagliamento.

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

Nella zona sono ammesse le seguenti attività:

- a. agricola
- b. residenziale in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze degli imprenditori agricoli a titolo principale
- c. agriturismo, comprese le strutture per attività ippica sportiva e volumi di supporto (Ricovero animali, depositi, ecc.), con carico allevabile e ricoverabile consentito fino a complessivi 40 **20** UBA, oltre ad attrezzature per lo svolgimento dell'attività al coperto da realizzarsi in maniera provvisoria con l'utilizzo di strutture amovibili
- d. strutture produttive aziendali (magazzini, annessi rustici, stalle per allevamenti con carico allevabile fino a 50 UBA)
E' vietato il potenziamento di allevamenti sopra il citato limite di 50UBA
- e. serre
- f. realizzazione di altane per la caccia di selezione, anche su alberi esistenti, con struttura in legno e superficie della piattaforma di max 4,00mq
- g. artigianale agricola, svolta dall'imprenditore agricolo**

Le funzioni ammesse sono consentite unicamente attraverso il recupero, il potenziamento e la trasformazione di strutture edilizie esistenti, ad eccezione delle serre, per le quali è ammessa anche la nuova costruzione.

E' fatto divieto di ridurre la superficie delle aree boscate individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura.

Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.26.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1a Residenza agricola e agriturismo

IF max: - pari a quello esistente;

- in deroga è ammesso un ampliamento volumetrico max del 30%

H max: non superiore a quella massima esistente

DC min: 5,00m o pari esistente se inferiore.

DS min: - 10,00m

- non minore dell'esistente, in caso di preesistenza a distanza inferiore, ma con min.5,00m

- comunque non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore.

5.1b Strutture per attività ippico sportive

SC max: - 1.200mq

H max: 5,00m

DC min: ~~10,00~~ **5,00** m

DS min: 20,00m o non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore.

5.2 Edifici relativi alle strutture produttive aziendali

RC max: - non superiore a quello esistente;

- in deroga è ammesso un ampliamento max del 50% complessivo riferito a tutte le strutture

H max: non superiore a quella massima esistente

DC min: - 5,00m o pari a quella esistente, se inferiore.

- 10,00m per stalle

DS min: - 10,00m o non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore.

DE min edifici residenziali da allevamenti:

- di proprietà: min 20,00m

- di altra proprietà: min 50,00m

DE min edifici residenziali da altri edifici produttivi:

- di proprietà: min 10,00m

Prescrizioni particolari per allevamenti zootecnici

Premesso che il numero di UBA è calcolato mediante la Tab. 1bis allegata, il consolidamento e la riqualificazione degli allevamenti aziendali esistenti è consentito alle seguenti ulteriori condizioni:

- Distanza min: da zone A, B, C, D2, H, abitazioni sparse e S (esclusa ST/d):
 - Per allevamenti fino a 25UBA: min 150m
 - Per allevamenti da 25UBA fino a 50UBA: min 6,00 m per n. di UBA
 - Per allevamenti superiori a 50UBA e per quelli di cui ai punti precedenti che non rispettano le distanze sopra definite, l'ampliamento previsto dalla norma è finalizzato a conseguire solo il miglioramento igienico funzionale, rimanendo vietato l'incremento del carico allevabile esistente alla data di adozione della presente Variante n.13 al P.R.G.C.
 - Per allevamenti di superficie lorda non superiore a 10mq e non tipo suinicolo: min 20,00m
- Il mutamento di specie allevata, attuato anche senza opere, è soggetto ad autorizzazione.

- Il progetto per un allevamento prevede la realizzazione di una struttura per il deposito dei reflui idonea al loro contenimento per un tempo sufficiente al processo di stabilizzazione

5.3 Serre fisse

E' ammessa l'edificazione di serre in struttura metallica, lignea o in materiale plastico, con tamponamento in vetro, materiale plastico e relativi spazi di servizio.

RC max: 75% del lotto

DC min: 5,00m o pari esistente se minore;

DS min: 10,00m o non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore.

5.4 artigianale agricola

Tale attività può essere svolta solo all'interno dei fabbricati esistenti, nel rispetto dei seguenti parametri:

RC max: non superiore a quello esistente

V max: non superiore a quello esistente

H max: non superiore a quella esistente

DC min: non inferiore a quella esistente

DS min: non inferiore a quella esistente

Interventi ammessi: manutenzione, ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione.

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 La realizzazione di residenza agricola è consentita esclusivamente entro il lotto in cui esistano le strutture produttive aziendali.
Il relativo certificato di abitabilità è subordinato alla presenza ed alla possibilità di utilizzo delle strutture aziendali medesime.
- 6.2 Tutti gli interventi ammessi ai precedenti paragrafi 5.2, con riferimento alle stalle, e 5.3 dovranno inoltre prevedere la realizzazione di fasce arborate disposte preferibilmente lungo i confini del lotto, al fine di ridurre l'impatto ambientale, garantendo una copertura minima del 20% del lotto e utilizzando le specie riportate al successivo Art.25.
- 6.3 E' ammessa la realizzazione di manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20mq, unicamente nell'area che costituisce stretta e diretta pertinenza degli edifici aziendali.
La realizzazione di tali manufatti non concorre al calcolo della superficie edificabile sull'area oggetto di intervento, mentre per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai Confini (DC) e del distacco tra fabbricati (DE) valgono le norme del Codice Civile.
Per quanto riguarda il distacco tra fabbricati, la minor distanza consentita non vincola gli altri edifici al rispetto del distacco di 10,00m, dove fissato.
Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi facilmente nel contesto insediativo di appartenenza.

ART. 14.2 - ZONA E5

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa zone agricole caratterizzate dalla presenza di riordino fondiario e da impianti di irrigazione, utilizzate esclusivamente per l'agricoltura intensiva.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si ripropone di impedire usi impropri del territorio rispetto alla preminente funzione agricola intensiva.

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

Nella zona sono ammesse le seguenti attività:

- a. agricola
- b. depositi, magazzini e impianti tecnologici in funzione delle esigenze di enti gestori del riordino
- c. opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni, riordino fondiario e riassetto territoriale
- d. interventi di rinaturazione mediante impianti arboreo – arbustivi con essenze tra quelle di cui all'Art. 25 - con funzione di arricchimento delle diversità paesaggistiche e di frangivento
- e. recupero e integrazione di edifici agricoli esistenti;
- f. serre.

E' fatto divieto di ridurre la superficie delle aree boscate individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 per depositi, magazzini e impianti tecnologici in funzione delle esigenze di enti gestori del riordino, serre

RC max: - 50% del lotto
- per serre fisse, 80% del lotto

H max: 6,00 m

DC min: 5,00m

DS min: 80,00m da viabilità statale e provinciale, assicurando scorrevolezza in entrata e uscita.

Attorno ai nuovi edifici ed alle serre dovranno essere previsti opportuni schemi arborei - arbustivi, dello spessore minimo di 4,00m, disposti lungo il perimetro del lotto al fine di integrare gli elementi di rinaturazione, utilizzando le specie riportate al successivo Art. 25 e con una densità di una pianta arborea ogni 10 mq e un arbusto ogni 2 mq.

E' ammessa l'edificazione di serre in struttura metallica, lignea o in materiale plastico, con tamponamento in vetro, materiale plastico e relativi spazi di servizio.

5.2 per interventi rinaturazione

Gli interventi di rinaturazione comportano la messa a dimora di:

- impianti arboreo – arbustivi in filare o a siepe, a formare una fascia di almeno 2,00 m di spessore, con essenze di alto fusto autoctone - con funzione di arricchimento delle diversità paesaggistiche e di frangivento - disposti lungo la viabilità del riordino, potenziandoli sugli incroci;
- formazione di boschette.

5.3 per recupero e integrazione di edifici agricoli esistenti

Sugli edifici agricoli esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

- edifici residenziali: incremento max del 20% del volume esistente
- edifici produttivi aziendali:
 - incremento max del 20% della superficie coperta esistente
 - DS : 20,00m o secondo limite di rispetto stradale se superiore

ART. 14.3 - ZONA E6

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende aree rurali, dove la pratica agricola deve essere svolta nel rispetto delle valenze paesaggistiche e storico-culturali ancora presenti.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si ripropone di impedire usi impropri del territorio agricolo, ammettendo la possibilità edificatoria solo in funzione della preminente destinazione agricola.

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

Nella zona sono ammesse le seguenti attività:

- a. attività agricola
- b. edifici per la residenza in funzione della conduzione dei fondi e di esigenze degli imprenditori agricoli a titolo principale
- c. agriturismo
- d. edifici per strutture produttive aziendali (magazzini, annessi rustici, stalle per allevamenti con carico allevabile fino a 50 UBA)
- e. edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per la manutenzione delle macchine agricole
- f. allevamenti zootecnici a carattere industriale (sono tali quelli aventi carico allevabile superiore a 50UBA)
- g. serre
- h. opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni, riordino fondiario e riassetto territoriale
- i. recupero ambientale della discarica di rifiuti inerti esistente, al suo esaurimento
- l. realizzazione di altane per la caccia di selezione, anche su alberi esistenti, con struttura in legno e superficie della piattaforma di max 4,00mq

E' fatto divieto di ridurre la superficie delle aree boscate individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura.

Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.26.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua:

- per intervento diretto
- mediante P.A.C./P.R.P.C. per le attività di cui alle lettere e. ed f. del precedente paragrafo "3. Destinazione d'uso ed interventi ammessi" .

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 Residenza agricola e agriturismo

IF max: - 0,03 mc/mq, in genere;
- 0,05 mc/mq per aziende con terreni a colture specializzate viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaistiche, previo parere dell'Ispezzato provinciale dell'agricoltura.
E' consentita la realizzazione di n. 2 unità abitative per gli aventi diritto.

H max: 7,50m salvo altezze maggiori preesistenti

DC min: 5,00m o pari esistente, se inferiore

DS min: 10,00m o non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore

5.2 Edifici relativi alle strutture produttive aziendali

RC max: - in lotto di superficie fino a 5.000mq: 20% del lotto
- in lotto di superficie superiore a 5.000mq: 2.000mq/lotto+0,05%

H max: 8,00m o pari esistente, se superiore

DC min: - 5,00m o pari a quella esistente, se inferiore
- 10,00m per stalle

DS min: 10,00m o non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore

DE min edifici residenziali da allevamenti:

- di proprietà: min 20,00m
- di altra proprietà: min 50,00m

DE min edifici residenziali da altri edifici produttivi:

- di proprietà: min 10,00m

Prescrizioni particolari per allevamenti zootecnici

Premesso che il numero di UBA è calcolato mediante la Tab. 1.allegata , il consolidamento e la riqualificazione degli allevamenti aziendali esistenti è consentito alle seguenti ulteriori condizioni:

- Distanza min: da zone A, B, C, D2, H, residenze sparse e S (esclusa ST/d):
 - Per allevamenti fino a 25UBA: min 150m
 - Per allevamenti da 25UBA fino a 50UBA: min 6,00 m per n. di UBA
 - Per allevamenti fino a 50UBA e per quelli di cui ai punti precedenti che non rispettano le distanze sopra definite, l'ampliamento previsto dalla norma è finalizzato a conseguire esclusivamente il miglioramento igienico funzionale, rimanendo vietato l'incremento del carico allevabile esistente alla data di adozione del presente P.R.G.C.
 - Per allevamenti di superficie lorda non superiore a 10mq e non tipo suinicolo: min 20,00m
- Il mutamento di specie allevata, attuato anche senza opere, è soggetto ad autorizzazione.

5.3 Serre

E' ammessa l'edificazione di serre in struttura metallica, lignea o in materiale plastico, con tamponamento in vetro, materiale plastico e relativi spazi di servizio.

RC max: 75% del lotto

DC min: 5,00m o pari esistente, se minore

DS min: 10,00m o non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore.

5.4 Edifici a libera localizzazione etc..

RC max: 50% del lotto

H max: 10,00m

DC min: 10,00m

DS min: 20,00m o non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore

Parcheggi stanziali: min. 1 posto auto ogni 2 utenti

5.5 Allevamenti zootecnici a carattere industriale

RC max: 50% del lotto

H max: 10,00m

DC min: 30,00m

DS min: 30,00m o non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore.

DE min di allevamento da edifici residenziali:

- di proprietà: min 20,00m
- di altra proprietà: secondo Tab. 1.allegata

Distanza da zone A, B, C, D2, H e S (esclusa ST/d): secondo Tab. 1.allegata

Prescrizioni ulteriori

- Ogni insediamento dovrà prevedere al suo interno idonea viabilità funzionale all'attività e le aree di sosta.

L'area residua dovrà essere sistemata a verde. In particolare dovrà essere prevista la creazione di fasce arborate, in filari composti, dello spessore di:

- 8,00m verso il confine di zona
- 4,00m verso i confini interni.

5.6 Recupero ambientale della discarica di inerti individuata sulla tavola della Zonizzazione

L'area esterna all'impianto sarà sistemata a verde alberato con funzione di frangivento, filtro e raccordo ambientale.

Ad attività cessata, l'area dovrà essere ripristinata e riqualificata sul piano paesaggistico secondo le indicazioni dello specifico progetto di recupero.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 La realizzazione di residenza agricola è consentita esclusivamente entro il lotto in cui esistono o siano previste le strutture produttive aziendali.

Il relativo certificato di abitabilità è subordinato alla presenza ed alla possibilità di utilizzo delle strutture aziendali medesime.

6.2 Tutti gli interventi ammessi ai precedenti paragrafi 5.2, con riferimento alle stalle, 5.3 e 5.4 dovranno inoltre prevedere la realizzazione di fasce arborate disposte preferibilmente lungo i confini del lotto, al fine di ridurre l'impatto ambientale, garantendo una copertura minima del 10% del lotto e utilizzando le specie riportate al successivo Art.25.

6.3 E' ammessa la realizzazione di manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20mq, unicamente nell'area che costituisce stretta e diretta pertinenza degli edifici aziendali.

La realizzazione di tali manufatti non concorre al calcolo della superficie edificabile sull'area oggetto di intervento, mentre per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai Confini (DC) e del distacco tra fabbricati (DE) valgono le norme del Codice Civile.

Per quanto riguarda il distacco tra fabbricati, la minor distanza consentita non vincola gli altri edifici al rispetto del distacco di 10,00m, dove fissato.

Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi facilmente nel contesto insediativo di appartenenza.

ART. 15 – AREA DI PROTEZIONE DEL TAGLIAMENTO

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende aree di interesse agricolo coincidenti con l'alveo e le zone ripariali del Tagliamento, in parte riconosciute come Sito di Importanza Comunitaria "SIC IT 3310007 – GRETO DEL TAGLIAMENTO".

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si ripropone il mantenimento dell'attività agricola da esercitare in modo sostenibile soprattutto nei confronti delle aree di maggiore valenza ambientale coincidenti con il S.I.C. e degli ambienti fluviali del Tagliamento.

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

Nella zona sono ammesse le seguenti attività:

- a. conservazione, sviluppo, fruizione e valorizzazione dell'ambiente del Tagliamento;
- b. agricola e agrituristica;
- c. opere di naturalizzazione ambientale
- d. opere per il riequilibrio idrogeologico e per la difesa da esondazioni

Nella zona sono ammessi i seguenti interventi:

1. manutenzione di strade e infrastrutture;
2. consolidamento di edifici esistenti adibiti alla residenza in funzione della conduzione dei fondi e di esigenze degli imprenditori agricoli a titolo principale, all'agriturismo ed a strutture produttive aziendali (magazzini, annessi rustici, stalle per allevamenti con carico allevabile fino a 50 UBA)
3. opere di regimazione idraulica dei corsi d'acqua **e di produzione di energia**;
4. interventi aventi finalità culturali, **storiche**, turistiche, scientifiche e del tempo libero;
5. opere di riqualificazione delle permanenze edilizie **e infrastrutturali** storiche che contraddistinguono l'area.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

Per le aree ricomprese all'interno del perimetro del S.I.C. valgono anche le prescrizioni di cui al successivo Art.16

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

5.1 Residenza agricola e agriturismo

IF max: - pari a quello esistente;

- in deroga è ammesso un ampliamento volumetrico max del 10% di ogni edificio fino 200mc

H max: non superiore a quella esistente

DC min: - 5,00m o pari esistente se inferiore.

- 10,00m per stalle

DS min: 10,00m o non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore

DE min edifici residenziali da allevamenti:

- di proprietà: min 20,00m
- di altra proprietà: min 50,00m

DE min edifici residenziali da altri edifici produttivi:

- di proprietà: min 10,00m

Per la funzione residenziale, è consentito l'aumento delle unità immobiliari, per una unità aggiuntiva, a favore degli aventi diritto.

5.2 Edifici relativi alle strutture produttive aziendali

RC max: - non superiore a quello esistente;

- in deroga è ammesso un ampliamento max del 10% della superficie coperta di ogni edificio fino 200mq

H max: non superiore a quella esistente

DC min: 5,00m o pari esistente se inferiore.

DS min: 10,00m o non inferiore al limite stradale, se superiore

Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipiche storiche esistenti.

Per gli edifici già oggetto di permesso di costruire, ma non ancora realizzati, è consentita la localizzazione degli stessi in adiacenza al fabbricato ivi esistente, in allineamento con questo sul fronte strada, in deroga al limite previsto dalla zona.

6. NORME PARTICOLARI

Gli interventi di cui ai punti 4 e 5 del precedente paragrafo 3. Destinazione d'uso ed interventi ammessi, nel dettaglio riguardano:

- la tutela ed il recupero della vecchia filanda di Dignano, considerato tra gli edifici di valore architettonico – ambientale ed evidenziato sulla tavola della Zonizzazione tra gli “Edifici o complessi edilizi di valore storico-ambientale”, mediante interventi di restauro e risanamento conservativo, secondo le indicazioni di cui all’Art.24;
- la tutela ed il recupero dell’area del castelliere di Bonzicco, evidenziata sulla tavola della Zonizzazione come “Zona di interesse archeologico”;
- la ricostruzione del volume originario dei vecchi mulini di Dignano e Vidulis, evidenziati sulla tavola della Zonizzazione tra gli “Edifici o complessi edilizi di valore storico-ambientale”, secondo le tecnologie prescritte al successivo Art.24;
- la salvaguardia e la valorizzazione, del tipico ambiente agrario;
- il ripristino delle aree degradate per accumulo di liquami e rifiuti;
- la costituzione di percorsi ciclabili e relativi punti di sosta di interpretazione e valorizzazione storica e ambientale, previa predisposizione di un progetto generale esteso a tutta l’area di protezione del Tagliamento;
- realizzazione di altane per la caccia di selezione, anche su alberi esistenti, con struttura in legno e superficie max della piattaforma di 4,00mq.
- **recupero dei segni delle testimonianze storiche propri della Grande Guerra ed altre opere ad essi connesse, comprese le necessarie opere di completamento, purchè realizzate sulla base di opportuna documentazione. (Var.27)**

Gli interventi di cui al punto 3 del precedente paragrafo 3. Destinazione d'uso ed interventi ammessi, nel dettaglio riguardano, oltre a quelli che potranno interessare l'asta fluviale del Tagliamento ed eventualmente anche ulteriormente la Roggia di Carpacco:

- ***la realizzazione di un impianto per la generazione di energia elettrica sulla Roggia di Carpacco, sull’area contraddistinta sulla tavola della Zonizzazione con apposito segno grafico e relativa perimetrazione.***
Tale opera comprende:
 - ***la riprofilatura della sezione e la modifica delle quote di fondo della Roggia nei tratti interessati (tra i due salti con strutture in c.a. rivestite in pietrame lungo il lato idrografico destro e coperte da terreno vegetale inerbito lungo il lato idrografico sinistro);***
 - ***la realizzazione di una derivazione adiacente al corso naturale della Roggia per una lunghezza max di 45,00m;***
 - ***la costruzione di opere relative agli impianti tecnologici necessari;***
 - ***la costruzione di fabbricati per l'alloggiamento degli impianti tecnologici, nel rispetto dei seguenti parametri:***
 - H max: 5,00 m dal piano di campagna
 - SC max: 100 mq
 - ***la predisposizione delle seguenti opere di mitigazione/integrazione paesaggistica e ambientale:***
 - ***rivestimento delle murature in pietrame del tipo e con le tecniche che riproducano l'effetto estetico del mulino su tutte le parti emergenti e sui manufatti edilizi;***

- **struttura della copertura in legno;**
- **ripristino della vegetazione ripariale;**
- **inerbimento dei terreni oggetto di rimodellamento;**
- **garanzia della continuità idraulica della Roggia e della migrazione della fauna ittica;**
- **interramento dei cavidotti relativi alle linee elettriche di collegamento della nuova centralina con il punto di consegna ENEL, privilegiando la viabilità pubblica esistente.**

E' fatto divieto di:

- ridurre la superficie di aree a bosco e quelle a prato stabile individuate sulla tavola della Zonizzazione, salvo che per i terreni ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico **e per realizzare gli interventi ammessi;**
- sradicare alberi ed estrarre ceppaie eccetto per pioppeti e colture specializzate;
- modificare lo stato dei corsi d'acqua, **salvo che per realizzare gli interventi ammessi;**
- utilizzare pali di cemento per colture;
- realizzare ogni altra opera causante sensibile degrado ambientale, salvo quanto necessario per realizzare le opere ammesse;
- aprire cave e/o discariche.

ART. 16 – AMBITO DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA “SIC IT 3310007 – GRETO DEL TAGLIAMENTO”

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Relativamente al territorio comunale di Dignano, l'ambito del S.I.C. comprende una parte del corso medio del fiume Tagliamento, a nord della s.s. 464.

Al suo interno si distinguono ambienti naturali legati alla prateria magra molto primitiva e saliceti pionieri di greto.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. conferma, in generale, gli obiettivi delle zone comprese e cioè la salvaguardia degli ambienti naturali tipici e la loro valorizzazione a fini soprattutto didattici, scientifici e turistico-ricreativi, mantenendo le attività produttive agricole in atto esercitate in modo sostenibile.

3. NORME PARTICOLARI

3.1 All'interno dell'ambito del S.I.C. sono vietati i seguenti interventi:

- Sostituzione delle colture agricole in atto se non con tipologia a minore impatto ambientale e paesaggistico;
- Disboscamento e trasformazione agricola di aree a bosco, aratura di prati naturali e incolti.
- Sradicamento di piante ed estrazione delle ceppaie fatta eccezione per pioppi od altre colture arboree specializzate.
- Modifica di stato dei corsi d'acqua.
- Opere di bonifica idraulica, riordino fondiario e movimenti di terra eccedenti la normale pratica agricola.
- Deposito di materiali di qualsiasi genere, eccezione fatta per i materiali destinati ad eventuali opere pubbliche.

- Recinzione di fondi se non con siepe a verde.
 - Costruzione di nuove strade, eccetto opere a servizio delle strada statale n. 464 e percorsi ciclabili o pedonali.
 - Pavimentazione di strade esistenti.
 - Edificazione di manufatti e pertinenze agricole, fatta eccezione per opere elementari destinate all'attività ricettivo-complementare per la fruizione dell'area.
 - Realizzazione di condutture producenti impatto ambientale rilevante.
 - Realizzazione di ogni altra opera causante sensibile degrado ambientale e paesaggistico.
- 3.2 Gli interventi ammessi sono soggetti a valutazione di incidenza in relazione alle caratteristiche dell'intervento stesso.

ART. 17 - ZONA OMOGENEA S

(Servizi e attrezzature collettive)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende la parte del territorio comunale destinata a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, esistenti e di progetto.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

Sulle cartografie le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato:

1. VIABILITA' E TRASPORTI

P parcheggi di relazione

2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

Cop edifici per il culto e le opere parrocchiali

M Municipio

Ccs centro civico sociale

B biblioteca

Pc protezione civile

Aca Area civico amministrativa

CC centro culturale

3. ISTRUZIONE

An asilo nido
Sm scuola materna
Se scuola elementare

4. ASSISTENZA E SANITA'

~~Acb attrezzature sanitario di base~~
Ci cimitero
Sad strutture assistenziali per disabili

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO

Nev nucleo verde elementare
Vq verde di quartiere
S attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto
Pz piazza⁴

6. VARIE

ST/a Servizi tecnologici: impianto di acquedotto
ST/d Servizi tecnologici: depuratore
ST/m Servizi tecnologici: magazzino comunale

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995.

1. Viabilità e trasporti

1.1) Parcheggi di relazione

A. Aree di centro storico

I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.

B. Aree esterne alle precedenti

I parcheggi non devono creare conflitto con la funzionalità della viabilità, con riguardo a quella di maggiore traffico, e devono essere realizzati:

- in asfalto
- in blocchi di cls pieni o forati.

In generale, dovrà essere prevista obbligatoriamente un'adeguata alberatura, in misura di una pianta ogni due posti macchina, salvo i casi di dimostrata impossibilità funzionale, tipologica, dimensionale e ambientale.

2. Culto, vita associativa e cultura

2.1) Edifici per il culto e opere parrocchiali

Sono ammessi interventi di restauro, conservazione tipologica e di manutenzione con le tecniche del restauro.

Per quanto riguarda le caratteristiche degli elementi architettonici e costruttivi, si farà riferimento alle caratteristiche formali ed alle finiture preesistenti.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della sup. utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

2.2) Edifici per uffici amministrativi (Municipio, Centro civico sociale, Biblioteca)

Sono ammessi solo interventi di manutenzione, di restauro e di ampliamento di max il 20% del volume esistente, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, compositive e formali presenti. Tali attenzioni devono essere riservate soprattutto al volume di più antica formazione e quindi, l'ampliamento può interessare solo la parte retrostante di più recente esecuzione.

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

2.3) Edifici per uffici amministrativi (sede della Protezione civile)

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento nella misura max del 50% del volume esistente e nel rispetto del codice civile.

⁴ Variante n. 26

Parcheggi stanziali e di relazione: min. 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi nell'area di pertinenza o in prossimità dell'attrezzatura.

2.4) Area civico amministrativa (Uffici comunali, uffici postali, uffici finanziari, sedi per associazioni, residenza di servizio, etc.)

Gli interventi ammessi sono disciplinati dalle norme della Zona A03 ed inoltre, per tutte le funzioni pubbliche e di uso pubblico consentite, devono essere previsti Parcheggi stanziali e di relazione nella misura min. del 40% della superficie utile degli edifici, da reperirsi prioritariamente nella pertinenziale area per parcheggi.⁵

2.5) Centro culturale

Il Centro culturale è destinato ad accogliere filiere di tipo agroalimentare. attività didattiche e di sperimentazione, culturali in genere.

Sull'edificio ex Filanda Banfi sono ammessi solo interventi di restauro e risanamento conservativo, secondo le indicazioni di cui al successivo Art.24.

Sui rimanenti edifici sono ammessi interventi di ristrutturazione e ampliamento nella misura del 30% del volume esistente.

Le aree libere esterne possono essere attrezzate per attività del tempo libero e per fini legati alle filiere previste.

Devono essere previsti parcheggi stanziali e di relazione nella misura del 40% della superficie utile degli edifici da reperirsi nella area di pertinenza.

3. Istruzione

3.1) Asilo nido e Scuola materna

L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

- RC max: 50% del lotto
DC min: secondo codice civile
DS min: non minore della distanza preesistente

Sistemazione aree scoperte

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio;
- a parcheggi stanziali e di relazione, nelle aree di pertinenza in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici.

3.2) Scuola elementare

L'edificazione e ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

- RC max: - 25% per le nuove costruzioni
- 50% per gli edifici esistenti
DC min : secondo codice civile
DS min: 25,00m da strada provinciale, salvo preesistenze a distanza inferiore

Sistemazione aree scoperte

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio;
- a parcheggi stanziali e di relazione, nelle aree di pertinenza in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici.

4. Assistenza e sanità

4.1) ~~Attrezzature sanitarie di base~~

~~Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate al precedente punto 2.2) Edifici per uffici amministrativi.~~

4.2) Cimiteri

L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico - architettonico,

⁵ Variante n. 25

morfologico e paesaggistico.

Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio di relazione e a verde alberato, a schermatura soprattutto verso le zone residenziali o per la ricomposizione paesaggistica.

4.3) Strutture assistenziali per disabili

Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e mantenimento dei prospetti esistenti.

Le aree libere esterne possono essere attrezzate per attività del tempo libero e per fini legati alle filiere previste nell'ex Filanda Banfi .

Devono essere previsti stanziali e di relazione nella misura del 40% della superficie utile degli edifici da reperirsi nella area di pertinenza.

5. Verde, sport e spettacoli all'aperto

5.1) Nucleo elementare di verde

In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di servizio, complementari al gioco, allo svago e al tempo libero, per un massimo del 10% della superficie complessiva.

La loro sistemazione deve prevedere:

- la realizzazione di viali alberati
- la creazione di piazzole attrezzate per la sosta, il gioco ed il tempo libero
- la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone.

5.2) Verde di quartiere

Su quest'area, caratterizzata dalla presenza di prati, alberi e arbusti di specie autoctone è ammessa unicamente la realizzazione di attrezzature per il gioco e lo sport per max il 5%.

E' vietata qualsiasi nuova edificazione.

5.3) Sport e spettacoli all'aperto

In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive, nonché di spettacolo all'aperto.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

A. Attrezzature sportive all'aperto

Sono ammessi esclusivamente volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte all'aperto quali ad esempio: gradonate per tribune, spogliatoi, servizi, palestre di supporto, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Sistemazione aree scoperte

- Parcheggi di relazione: 1 posto macchina per ogni 2 utenti previsti, nell'area di pertinenza.

B. Attrezzature sportive al coperto

E' consentita la realizzazione di edifici sportivi quali palestre, piscine, campi di bocce, palazzetto dello sport ecc., secondo i seguenti parametri:

RC max: 50%
DC min: secondo codice civile

Sistemazione aree scoperte

- a verde: almeno il 30% del lotto di pertinenza, ad esclusione dei casi di utilizzo di edifici esistenti;
- parcheggi di relazione: un posto macchina ogni due utenti potenziali

C. Attrezzature per gli spettacoli all'aperto

Su tale area è consentita la realizzazione di attrezzature e servizi relativi agli spettacoli e manifestazioni all'aperto con strutture fisse e mobili, per ospitare sagre paesane, giostre, circhi, ecc., oltre ad essere sistemate a verde.

Per le strutture fisse (chioschi, palchi, locali per cucina, servizi igienici, ecc.) valgono i seguenti parametri e prescrizioni:

SC max : 20%
H max : 4,00 m

La tipologia dovrà avere carattere di semplicità ed adattarsi alle tipologie della zona contermina più restrittiva.

L'attuazione avverrà previa approvazione di un progetto generale che ne organizzi completamente l'area.

La realizzazione dei manufatti dovrà essere contestuale alla sistemazione degli spazi verdi.

Nell'area di pertinenza devono essere individuate aree per parcheggi di relazione nella misura minima del 10% della superficie dell'area che ospita l'attrezzatura.

5.4) Piazza (Pz)⁶

E' l'area destinata alle relazioni sociali all'aperto, comprese eventuali aree perimetrali per parcheggi.

Essa potrà essere completamente lastricata o anche avere parti a verde ed essere attrezzata con elementi di arredo urbano, la cui tipologia e materiali si adattino alle caratteristiche delle zone in cui ricadono.

Allo stesso modo, i materiali della pavimentazione dovranno essere in pietra, anche inframmezzata da partiture in ciottoli di fiume.

6. Servizi tecnologici

6.1) gas, elettricità, trasporto pubblico locale, centraline telefoniche, depositi, magazzini, etc.

E' ammessa l'edificazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti proprietari, ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche, riducendo l'eventuale impatto con interventi vegetazionali di cui all'Art. 25.

6.2) Impianto di depurazione delle acque reflue

Tali impianti dovranno essere circondati da barriere alberate o da argini con alberi e arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore con essenze scelte tra quelle indicate al succ. Art. 23.

6.3) Magazzino comunale

Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate al precedente punto 2.2) Edifici per uffici amministrativi.

6.4) Piazzola ecologica

Per essa sono consentiti i seguenti interventi:

- piazzale asfaltato;
- recinzione con rete metallica su paletti di H min = 2,00m;
- siepe perimetrale di H min = 2,00m da realizzarsi obbligatoriamente lungo i fronti laterali e retrostante dell'area, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive tra quelle indicate al succ. Art. 25;
- fabbricato ad uso ufficio custode, tettoie, etc. nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:

RC max: 10% dell'area

H max: 3,50m

6.5) Opere idrauliche

Aree interessate da opere atte alla regimazione delle acque superficiali ai fini della messa in sicurezza del territorio, è ammessa la realizzazione di manufatti ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche, riducendo, qualora necessario e non in contrasto con la funzionalità delle opere, l'eventuale impatto con interventi vegetazionali di cui all'Art. 25.

7. NORME PARTICOLARI

7.1 Nelle zone S contigue alla zona A, le opere dovranno essere armonizzate con quelle previste per la zona A.

In caso di sovrapposizione tra la Zona A e la Zona S, la prima definisce le modalità di intervento, mentre la seconda definisce le funzioni consentite secondo le destinazioni d'uso specifiche.

⁶ Variante n. 26

ART. 18 - ZONA OMOGENEA V

(Zona di Verde privato)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa aree destinate a orto, cortile, giardino, interne ai centri abitati o coltivi ad essi adiacenti, che si ritiene opportuno limitare nelle edificazione, per ragioni connesse alla situazione urbanistica, paesaggistica ed ambientale dei siti (Sottozona V.1) ovvero aree sensibili sul piano geomorfologico e floro-naturalistico, anche destinate a giardino storico (Sottozona V.2).

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si propone di conservare la sostanziale inedificabilità di tali aree per salvaguardare l'assetto urbanistico esistente, consentendo esclusivamente modesti interventi edilizi finalizzati all'attività agricola legata all'economia di consumo familiare nella Sottozona V.1 ed esclusivamente interventi di manutenzione fitosanitaria nella Sottozona V.2.

3. DESTINAZIONE D'USO E INTERVENTI AMMESSI

Sottozona V.1

In questa zona sono ammesse le seguenti attività:

- a. accessori di servizio alla residenza;
- b. ricreativa;
- c. parcheggi stanziali.
- d. realizzazione di nuovi edifici relativi alle strutture produttive aziendali e/o loro ampliamento, ad esclusione di nuovi allevamenti, facenti parte di aziende agricole preesistenti ed in attività, già insediate in zone adiacenti alla zona V1 e in diretto rapporto con questa.

Sottozona V.2

In questa zona sono ammesse le seguenti attività:

- a. parco, giardino e orto;
- b. parcheggi stanziali.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua:

- per intervento diretto
- mediante P.A.C./P.R.P.C. dove indicato sulla Zonizzazione.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Sottozona V1

- Per interventi di cui alle lettere a,b,c
SC max - 30,00mq

H max: - 3,50 m o pari a esistente, se superiore

H max a confine:- 3,50 m come punto massimo delle opere

DC min: - a confine.
- 5,00m

- Per interventi di cui alla lettera d.

RC max: - in lotto di superficie fino a 5.000mq: 20% del lotto

- in lotto di superficie superiore a 5.000mq: 2.000mq/lotto+0,05%

H max: 8,00m o pari esistente, se superiore, in caso di ampliamento

DC min: - 5,00m

DS min: 10,00m o non inferiore al limite di rispetto stradale, se superiore

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 Le opere per la realizzazione di accessori di servizio alla residenza, nella sottozona V1, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni tipologiche:

- muratura esterna a vista o rifinita:
- copertura con pendenza compresa tra 30% e 40%

6.2 Nelle Zone V di Carpacco è vietato:

- aprire nuovi accessi carrai su ss 463, se non per spostamento o accorpamento con miglioramento della sicurezza di esistenti;
- trasformare gli accessi presenti su ss 463 da agricoli in residenziali.

6.3 E' fatto divieto di ridurre la superficie delle aree boscate individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura.

Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura, valgono le norme di cui al successivo Art.26.

CAPO SESTO

VARIE

ART. 19 - INFRASTRUTTURE

Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche:

A) Viabilità meccanica:

Il P.R.G.C. individua la rete stradale (suddivisa in strade statali, provinciali, comunali) e la classifica, dal punto di vista funzionale, in viabilità:

a) di scala regionale

- di grande comunicazione: ex strada statale 464
 - esistente
 - da ristrutturare
- di interesse regionale: ex strada statale 463
 - esistente
 - da ristrutturare
- ambito di rispetto per la localizzazione del tracciato della "Variante sud di Dignano"

b) locale

- comprensoriale: strade provinciali e comunali di raccolta e convogliamento del traffico, esterna ad insediamenti
- di collegamento: strade provinciali e comunali di raccolta e convogliamento del traffico, interna ad insediamenti
- di quartiere: strade comunali di P.A.C./P.R.P.C. o comunque di servizio puntuale, interna ad insediamenti

c) pedonale e/o ciclabile

d) altra viabilità

- vicinale: strada privata di tipo agricolo, esterna ad insediamenti, ad uso pubblico.

Interventi sulla viabilità di scala regionale

1) Interventi di ristrutturazione

Tali interventi devono essere realizzati in sede, all'interno dei limiti di rispetto stradale.

I tronchi da realizzare eventualmente con nuovo tracciato esternamente ai limiti di rispetto stradale, dovranno essere definiti mediante progettazione specifica e recepiti con apposita variante sul PRGC.

2) Viabilità esistente

Per tali tratti, le sezioni, fermo restando il numero e la larghezza delle corsie, dovranno essere adeguate alle prescrizioni normative del CNR, con la realizzazione della banchina di sosta; dovranno altresì essere adeguati alla stessa normativa tutti quegli elementi che determinano la sicurezza, quali raggi di curvatura, canalizzazioni e allargamenti in corrispondenza di incroci.

Tali interventi dovranno essere realizzati all'interno dei limiti di rispetto.

In entrambi i casi, dovrà essere attuata un'attenta verifica del numero e della reciproca distanza degli accessi, ove possibile raggruppandoli a creando accessi monodirezionali, nonché sistemi viari secondari e di raccolta.

3) Relativamente all'Ambito di rispetto per la localizzazione del tracciato della viabilità "Variante sud di Dignano", esso è riportato sulla cartografia della Zonizzazione con una indicazione di fascia inedificabile, sovrapposta alle zone interessate, all'interno della quale il tracciato viario potrà subire i necessari adeguamenti in relazione alle esigenze del progetto stesso.

La potenziale edificabilità delle zone interessate è trasferita all'esterno di tale Ambito, nella relativa zona omogenea, con il proprio indice.

Nell'ambito interessato l'edificazione è invece consentita con indice max di 0,01 mc/mq e solo per la realizzazione di depositi agricoli.

In generale

- ~~Per gli edifici esistenti in fascia di rispetto stradale, saranno consentiti ampliamenti, previo parere favorevole dell'ente proprietario, purché consistano in opere di sopraelevazione o da realizzarsi nella parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario.~~
- **Previo parere favorevole dell'Ente proprietario o gestore della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o delle unità immobiliari esistenti destinati a residenza situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200mc di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.**
- Nelle zone agricole e forestali non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a:
 - 300 m da quelli esistenti, sulla viabilità di interesse regionale;
 - 600 m da quelli esistenti, sulla viabilità di grande comunicazione.

Viabilità ciclabile

- I tracciati delle piste ed itinerari ciclabili indicati dal PRGC hanno valore di indicazione di massima del sistema ciclabile comunale fino alla redazione definitiva del "Piano locale di viabilità e del trasporto ciclistico" di cui alla LR 14/93 che, oltre a recepire le previsioni sovracomunali, tenga conto anche di viabilità minori esistenti da recuperare ai fini della valorizzazione paesaggistica dei siti collegati, per la connessione delle attrezzature di rilevanza comunale, per il raggiungimento dei siti ritenuti importanti per le valenze paesaggistiche - ambientali presenti.
- Le piste ciclabili in fregio alle strade esistenti dovranno preferibilmente essere ubicate oltre la banchina e separate da questa da un elemento divisorio di tipo non valicabile.
- Se a senso unico esse debbono avere, per quanto possibile, una larghezza di m 1,50 ciascuna; se a doppio senso la larghezza deve essere di m 2,00, o superiore.

B) Reti tecnologiche energetiche

Il piano riconosce e conferma i tracciati relativi all'adduttrice dell'acquedotto CAFC, al metanodotto SNAM e agli elettrodotti ENEL e delle aree ad essi complementari.

ART. 20 - LIMITI DI RISPETTO

Questi limiti riguardano gli ambiti da prevedersi intorno alla viabilità, ai cimiteri, ai rii e ai depuratori.

A) Viabilità stradale

Limite inedificabile in zona agricola e forestale:

1. Viabilità di grande comunicazione: 40 m
2. Viabilità di interesse regionale: 30 m
3. Viabilità comprensoriale e di collegamento (provinciali, comunali) : 20 m
4. Viabilità vicinale: 10 m

Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono riservate alla protezione ed all'ampliamento delle sedi stradali, alla realizzazione dei manufatti stradali (svincoli, piste di accelerazione-decelerazione, piazzole di sosta, viabilità di servizio, marciapiedi, piste ciclabili) e delle relative attrezzature (guardrail, tabelle segnaletiche, ecc.), ai servizi di supporto al servizio pubblico locale (fermate autobus anche con pensiline,) nonché alle attrezzature a servizio per la distribuzione di carburanti secondo quanto previsto dal successivo paragrafo "Norme particolari per le attrezzature di servizio stradali"

Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (SF) per il calcolo dell'indice di fabbricabilità (If) e del rapporto di copertura (RC) a favore della zonizzazione contigua.

B) Cimiteri

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di 200 m, fatte salve distanze inferiori indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti. All'interno di detto limite è consentita la realizzazione di interventi edilizi relativi alle opere cimiteriali e di strutture non stabilmente legate al suolo, destinate alla vendita di articoli funerari e di fiori.

C) Depuratori

Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori comunali o consortili, è di m 100 a partire dalla loro area di pertinenza ed al suo interno è consentita unicamente la costruzione di strutture edilizie connesse al funzionamento degli impianti stessi.

Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere d'alberi, pannelli di sbarramento o ricovero degli impianti in spazi chiusi.

D) Rii e altri corsi d'acqua

È prevista la tutela degli ambiti a contatto dei rii naturali e dei canali artificiali, attraverso la formazione di una fascia di rispetto inedificabile della seguente larghezza, computata a partire dal ciglio delle sponde del letto di magra o dal piede verso campagna dell'argine:

- zone "E" : 50m;
- altre zone : 20m, per le acque classificate "pubbliche";
- 10m per gli altri rii;

fatte salve le condizioni di inedificabilità per le zone potenzialmente esondabili.

Gli interventi consentiti entro tali fasce sono dettagliatamente riportati al successivo Art.30.

E) Metanodotto

Su entrambi i lati:

- da ex URSS 20,00 m
- Tarvisio-Seregno 21,00m.

F) Acquedotto

Su entrambi i lati dell'adduttrice: 3,00 m

D) Elettrodotti

Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili lungo le seguenti infrastrutture:

- Elettrodotta 132 kw: nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 08 luglio 2003

Nota

Le fasce di rispetto sanitario (per cimiteri e depuratori), vengono riportate nella cartografia del PRGC unicamente per memoria. Esse non hanno valore di destinazione urbanistica, in quanto derivano da provvedimenti legislativi, imposti da enti sovraordinati, con finalità di tutela igienico-sanitaria. Infatti una loro diversa definizione non dipende dalla volontà del Consiglio Comunale ma dalla determinazione dell'Ente preposto alla tutela igienico-sanitaria del territorio. L'ottenimento, da parte degli Enti preposti, di una riduzione o di una deroga dalle indicazioni di rispetto indicate, non costituisce variante del PRGC ma unicamente liberalizzazione della destinazione di zona indicata.

ART. 21 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dal presente PRGC, sono consentiti manufatti ed impianti, posa di cavi, condutture interrate o aeree, necessari al trasporto e alla distribuzione di servizi pubblici locali o delle grandi reti di trasferimento di prodotti combustibili (metanodotti, oleodotti, energia elettrica, fognatura, acquedotto, telefono, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

Esse sono ammesse nelle diverse zone omogenee con i seguenti limiti e prescrizioni:

1. Zone A, B1

- linee interrate
- cabine interrate o all'interno dei manufatti realizzati, secondo caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri urbanistici ed edilizi della zona in cui ricade.

2. Zone B2, C, V,D2/H2, D3, H3

- linee interrate;
- cabine interrate;
- cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri:
 - DE min: - 6.00 m da parete cieca
 - 10.00 m da parete finestrata
 - DC min: - secondo Codice Civile

3. Zone E:

- linee elettriche interrate;
- cabine interrate.

Il tutto nella salvaguardia della morfologia, della vegetazione, del paesaggio e delle infrastrutture esistenti.

4. Zona S:

Secondo le prescrizioni delle zone contigue prevalenti.

ART. 22- RECINZIONI E ACCESSI CARRAI

1. In tutto il territorio comunale le recinzioni dei fondi dovranno essere orientate dal criterio di massimo rispetto dell'ambiente urbano e del territorio in generale. Pertanto dovrà essere generalmente rispettato un criterio di minima cementificazione del territorio. Per quanto possibile ai muri di recinzione in calcestruzzo dovranno essere sempre preferiti i muri in pietrame o in materiali naturali, ricercando il minimo impatto.
2. Nella realizzazione dei muri di cinta si dovrà seguire il criterio della massima semplicità ed uniformità tipologica evitando il ricorso a manufatti di cemento prefabbricati, più o meno ornamentali.
3. In tutto il territorio comunale nel caso di realizzazione di nuovi accessi carrai, o di installazione ex novo di portoni carrai, dovrà essere realizzato un arretramento non inferiore a 4,50m dalla strada, al fine di consentire lo stazionamento di un veicolo fuori dalla carreggiata e dal marciapiede.
4. La prescrizione di cui al comma precedente potrà essere derogata nel caso di strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato.
5. Nei casi di realizzazione di rampe di accesso carraio alle autorimesse dovrà essere comunque assicurato uno spazio orizzontale per lo stazionamento delle automobili di almeno 6,00 m tra il ciglio della strada e l'inizio della rampa.

ART. 23 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA

1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO

La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici che, per le mutate strategie pianificatorie e per le diverse possibilità normative, risultano in contrasto con le norme della zona di appartenenza.

2. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Laddove già non diversamente normati nelle specifiche zone, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia - senza demolizione con ricostruzione solo per il fabbricato principale – di demolizione degli annessi pertinenziali e di ampliamento nei seguenti limiti.

- 3.1. Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento “una tantum” della superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq per realizzare tettoie e accessori alla residenza e un incremento non superiore al 30% della volumetria residenziale esistente fino a max 250 mc per realizzare volumi integrativi.

Il volume degli annessi pertinenziali della residenza, in caso di ~~demolizione~~ **ristrutturazione**, può essere recuperato per l'ampliamento del fabbricato principale in aggiunta all'incremento “una tantum”, **ovvero anche autonomamente**, con possibilità di ricavare una ulteriore unità immobiliare ~~abitativa~~ **residenziale**.

Anche gli edifici residenziali agricoli dismessi sono a tutti gli effetti edifici in zona impropria nel momento in cui vengono recuperati a fini abitativi da soggetti privi dei requisiti richiesti per la zona agricola.

In tali situazioni, gli annessi rustici pertinenziali esistenti possono essere recuperati a fini abitativi, nei limiti parametrici sopra riportati, per l'ampliamento del fabbricato principale ovvero anche autonomamente, con possibilità di ricavare una ulteriore unità immobiliare residenziale.

- 3.2. Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un ampliamento non superiore al 20% della superficie coperta esistente precisando che non è consentito incrementare la superficie destinata a stalla e quella produttiva di attività industriali ed artigianali.

Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la propagazione degli odori ed a migliorare l'impatto ambientale, alla necessità di razionalizzare processi produttivi.

In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- edificazione in aderenza al fabbricato principale, nel rispetto del distacco dai confini secondo codice civile, da altri edifici non inferiore a 10,00m e da strade non meno di 5,00m o secondo limite di rispetto, se superiore;
- altezza non superiore a quella dell'edificio esistente più alto;
- mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio esistente;
- mantenimento delle caratteristiche ambientali circostanti.

Il progetto dovrà contenere un'esauriva documentazione fotografica dell'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento e dell'intorno, oltre agli elaborati grafici prescritti, per consentire una valutazione oggettiva adeguata.

4. NORME PARTICOLARI

- 4.1 L'ampliamento “una tantum” per edifici ad uso non residenziale è concesso a condizione che:

1. l'ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi;
2. che siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale;
3. non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze di salvaguardia della viabilità e dell'ambiente che rendano incompatibile l'ampliamento e, in generale, il potenziamento dell'attività impropria.

- 4.2 E' ammessa la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20mc e di manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20mq.

La realizzazione di tali manufatti non concorre al calcolo della superficie edificabile sull'area oggetto di intervento, mentre per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai Confini (DC) e del distacco tra fabbricati (DE) valgono le norme del Codice Civile.

Per quanto riguarda il distacco tra fabbricati, la minor distanza consentita non vincola gli altri edifici al rispetto del distacco di 10,00m, dove fissato.
Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi facilmente nel contesto insediativo di appartenenza.

ART. 24 - ABACO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI ARCHITETTONICI, DEI CRITERI COSTRUTTIVI E DEI MATERIALI

a) Caratteristiche generali

L'abaco rileva e definisce le caratteristiche strutturali, formali, organizzative e quelle di facciata e finitura presenti nella casa tradizionale della zona in esame, che devono essere rispettate nei progetti di recupero e in parte in quelli di nuova edificazione.

Pertanto le esemplificazioni riportate in allegato hanno un valore esplicativo ai fini di una corretta interpretazione applicativa in sede di progetto.

Sono soggetti alle prescrizioni contenute nell'Abaco gli edifici residenziali e rurali secondo le prescrizioni della Zona in cui ricadono.

In via generale potranno essere proposte anche soluzioni architettoniche e compositive che comportino una rilettura in chiave moderna di quelle storiche documentali. In tal caso dovrà essere presentato uno studio di inserimento ambientale, esteso a tutta l'area interessata, che visualizzi con opportune tecniche di rappresentazione l'inserimento delle opere in progetto.

b) Tipologie insediative - Elementi tipologici e morfologici (cfr. con allegati grafici)

A) Tipologie insediative

Le principali tipologie insediative presenti nel territorio, a cui devono uniformarsi gli interventi trasformativi previsti nelle zone A03, A04, B1.a, B1.b, riguardano quelle a corte aperta o chiusa, a pettine lungo la viabilità, articolate

E' esclusa in queste zone la tipologia a villa singola.

1) Dominanza di volumi su fronte strada

Gli interventi di ampliamento dovranno garantire la conservazione e lo sviluppo dei corpi esistenti completando le cortine edilizie fronte strada, ovvero in aggregazione a pettine, in senso ortogonale alla viabilità stessa, a formare corti chiuse o aperte.

2) Dominanza di volumi esistenti "a pettine" rispetto alla viabilità principale.

Gli interventi dovranno garantire la conservazione e lo sviluppo dei volumi a pettine rispetto la viabilità principale.

Una volta esaurita tale possibilità, i volumi potranno svilupparsi ortogonalmente al corpo di fabbrica principale, lungo il fronte retrostante; in caso di impossibilità essi potranno svilupparsi lungo il fronte strada, per non più di 2/3 del fronte del lotto, assicurando il completamento della chiusura della parte residua con recinzione costruita in muratura di pietrame a vista, secondo le indicazioni contenute al successivo punto B).

Tali aggregazioni dovranno ricostituire tipologie a corte chiusa o aperta.

3) Tipologie arretrate

Gli interventi possono confermare e sviluppare il corpo arretrato o avvenire "a pettine", partendo perpendicolarmente dal corpo principale, verso il fronte strada a formare corti aperte rivolte verso le viabilità stesse.

4) Tipologie in linea articolate

Gli interventi possono confermare e sviluppare le tipologie esistenti o formare corti aperte o chiuse.

5) Situazioni prive dei precedenti connotati tipologico-insediativi

Gli interventi dovranno garantire lo sviluppo di tipologie a corte chiusa o aperta utilizzando i criteri morfologici contemplati in precedenza.

B) Elementi tipologici e morfologici

Sulle tavole di Zonizzazione sono segnalati i seguenti elementi da sottoporre a tutela per la particolare tipologia e fattura, anche da utilizzarsi come modelli per il recupero o la nuova realizzazione:

- Facciata di interesse storico-documentale

- devono essere confermate e ripristinate le caratteristiche tipiche storiche;

- è vietata la sopraelevazione o la riduzione dell'altezza, se non per ricostituzione di altezza originaria.

- Muri di cinta di interesse storico-documentale

- devono essere confermate e ripristinate le caratteristiche tipiche storiche;
- è vietata la sopraelevazione o la riduzione dell'altezza, se non per ricostituzione di altezza originaria;
- possono essere realizzate aperture per accesso ad aree altrimenti difficoltose
- l'Amministrazione comunale può imporre la conservazione ed il ripristino anche di muri non espressamente indicati in Zonizzazione.

E' consentita la deroga a tali prescrizioni solo in presenza di interventi di iniziativa pubblica finalizzati alla riorganizzazione di aree urbane strategiche attraverso la loro riqualificazione edilizia, urbanistica e funzionale.

L'eventuale demolizione dei muri di cinta, in questo caso, può essere consentita solo dopo aver verificato l'impossibilità della loro conservazione, anche parziale, in rapporto ai preminenti obiettivi funzionali, morfologici e compositivi dell'intervento pubblico stesso.⁷

- Portale di interesse storico-documentale

- i portali indicati in cartografia devono essere mantenuti e restaurati.

C) Caratteristiche costruttive e dei materiali

A seconda di quanto richiesto in ogni singola zona omogenea, se obbligatorio o solo consigliato, gli interventi edilizi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

Copertura

- Preminentemente a falda singola o doppia o a padiglione, con pendenza compresa tra il 30% ed il 40%.

E' fatto obbligo di dotare le coperture di sporti di gronda (linde) non superiori a 1,50m, realizzati con struttura lignea a vista e sottogola in cotto.

- Le falde del tetto dovranno essere coperte esclusivamente con coppi tradizionali in cotto.

Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici esistenti e solo nei casi in cui sia riscontrata l'impossibilità strutturale e funzionale all'uso del coppo, è ammessa la sostituzione del manto esistente con materiali simil-coppo tipo antichizzato.⁸

- I pluviali e le grondaie avranno sezione rispettivamente circolare e semicircolare.

Muri esterni

Realizzati con materiali finalizzati a rimanere a vista, con esclusione del cemento, ovvero intonacati e colorati a tinte tenui ed unite secondo le indicazioni del Comune.

Restano comunque vietati i colori fondamentali compreso il bianco.

Aperture Finestrature

- ~~Le finestre saranno a taglio verticale, con larghezza max di 110cm e nel rispetto del rapporto larghezza/altezza =1,4 e dovranno essere allineate orizzontalmente e verticalmente, salvo il mantenimento e lo sviluppo di caratteristiche tipiche storiche diverse esistenti.~~

~~Sono consentite al piano terra finestre quadrate, così come al piano soffitta con la variabile del tipo ovale o tondo.~~

Finestrature

- ~~Finestre, luci, vetrine, porte-finestre e porte-vetrine dovranno avere il rapporto tra larghezza e altezza compreso tra 1 e 1,4 al piano terra e tra 1 e 1,6 ai piani superiori; con larghezza ai piani primo e superiori di max 1,20m ed essere allineate orizzontalmente e verticalmente, salvo il mantenimento e lo sviluppo di caratteristiche tipiche storiche diverse esistenti.⁹~~
- ~~Le porte d'ingresso agli edifici dovranno essere coronate superiormente da architrave rettilineo o da arco a tutto sesto o sesto ribassato, mentre i portoni da architrave rettilineo o da arco a sesto ribassato o policentrico.~~

⁷ Variante n. 26

⁸ Variante n. 32

⁹ Variante n. 25

- Le **aperture** finestrate dovranno essere dotate di cornici in pietra o artificiale, in malta o tinteggio dello spessore min di 15 cm.
- Finestre, luci, vetrine, porte-finestre e porte-vetrine dovranno avere il rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,4 al piano terra e ~~sottotetto~~ e tra 1 ~~1,20~~ e 1,6 ai piani superiori; con larghezza ai piani primo e superiori di max 1,20m ed essere allineate orizzontalmente e verticalmente, salvo il mantenimento e lo sviluppo di caratteristiche tipiche storiche diverse esistenti.
Inoltre i fori dovranno essere rettangolari e allineati, mentre quelli relativi ai piani sottotetto non sono soggetti al rispetto dei citati parametri, ma solo all'allineamento.

Serramenti

Sono ammessi serramenti esterni ed oscuri in legno naturale o tinteggiato, **in PVC e in alluminio tipo legno**, nei colori in armonia con quelli delle facciate.

Nei piani terra ad uso commerciale - produttivo è consentito l'impiego di serrande di metallo in tono con i colori dei serramenti.

Balconcini

Ammessi solo su portoncino di ingresso, avranno sporgenza max di ~~0,60~~ **0,30** m e larghezza **pari a quella della portafinestra, maggiorata di max 25cm per lato.** ~~di 1,20m.~~

Parapetti di balconi e ballatoi

Essi saranno:

- di legno secondo i disegni della tradizione locale;
- di ferro lavorato secondo la tradizione locale nei balconcini di facciata;
- in muratura dove già esistenti o dove bene si accordino con la tipologia del fabbricato su cui si interviene, e comunque nel rispetto delle finiture del fabbricato principale.

Non sono ammesse chiusure di terrazze e balconi per ricavare volumi di servizio.

Muri di cinta e recinzioni

- Si fa obbligo di conservare tutte le recinzioni in ciottoli a vista esistenti, integrandoli nelle parti mancanti con la stessa finitura ovvero intonacati e colorati a tinte tenui ed unite.
- E' consentita la realizzazione di nuove recinzioni, qualora inesistenti, con le seguenti modalità:
 - lungo frontestrada: in muratura di pietrame facciavista o intonacato ovvero intonacati e colorati a tinte tenui ed unite, di H compresa tra 1,80m e 3,00m;
 - lungo rimanenti fronti: **in muratura di pietrame facciavista o intonacato ovvero intonacati e colorati a tinte tenui ed unite, di H max 1,60m**, rete metallica su paletti di legno e in acciaio plasticato eventualmente infissi in cordolo di c.a. **di H max 30cm** ~~realizzato rasoterra,~~ siepe, di H max: ~~4,80~~ **1,60m**.
- E' fatta salva la possibilità di sopraelevare un muro esistente fino ad altezza complessiva di 3,00 m, usando materiale dello stesso tipo e rispettando le intrinseche caratteristiche tipiche storiche e la possibilità di realizzazione di un accesso per ogni unità funzionale, ove non possa aversene uno alternativo adeguato alle esigenze.

Elementi architettonici caratteristici

Si fa obbligo di conservare ed eventualmente estendere alla compagine muraria i seguenti elementi architettonici ritrovabili:

- cornici di porte e/o finestre in pietra naturale;
- cornici di porte e/o finestre in intonaco, anche tinteggiato;
- vani di passi carrai ad arco ribassato;
- portali in pietra naturale e in laterizio secondo le tipologie ricorrenti.

Insegne

Sono ammesse insegne di materiale opaco, esclusa la plastica, illuminate dall'esterno.

ART. 25- ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE

Formazioni arboreo - arbustive in ambiti agricoli collinari e di pianura (latifoglie meso - termofile)

Le specie sono tipiche delle formazioni a bosco con diversa esposizione e gradiente termico delle zone collinari, in parte sostituite da robinieti invasivi che si sono affrancati a seguito del primo disboscamento dei siti per la realizzazione di prati e del successivo loro abbandono.

Alberi

Acero oppio	(Acer campestre);	(Vòul)
Acero montano	(Acer pseudoplatanus);	(Ajar)
Carpino bianco	(Carpinus betulus);	(Càmar)
Carpino nero	(Ostrya carpinifolia);	(Chàpin)
Farnia	(Quercus robur);	(Rori-Ròul)
Roverella	(Quercus pubescens)	(Ròul)
Olmo campestre	(Ulmus minor);	(Ol -Olm)
Orniello	(Fraxinus ornus);	(Vuàr)
Tiglio selvatico	(Tilia cordata);	(Tèi)
Ciliegio selvatico	(Prunus avium).	(Caresar)

Arbusti

Sanguinella	(Cornus sanguinea)	(Corgnaline-Fòrcule)
Nocciolo comune	(Corylus avellana);	(Noglar)
Biancospino	(Crataegus monogyna);	(Spin blanc)
Prugnolo	(Prunus spinosa);	(Brundulut Sespar salvadi)
Spino cervino	(Rhamnus catharticus)	(Spincervin-Spin neri)
Ligustro comune	(Ligustrum vulgare)	(Varuscli Bàchare)

Formazioni arboreo - arbustive in ambienti ricchi di acque o di ambito ripariale (latifoglie igrofite)

Sono le specie tipiche delle zone umide sia a margine dei corsi d'acqua in piano, che in un confluvi di raccolta per le parti declive.

Alberi ed arbusti

Salice bianco	(Salix alba);	(Venchiar blanc)
Salice rosso	(Salix purpurea);	(Venchiar ros)
Pioppo nero	(Populus nigra);	(Pòul)
Pioppo bianco	(Populus alba);	(Pòul blanc)
Ontano nero	(Alnus glutinosa);	(Olnar neri)
Frangola	(Fragula alnus).	(Olnar salvàdi)

Formazioni vegetali in ambiti antropizzati (alberature stradali, di confine, parcheggi, zone produttive)

Comprendono le alberature stradali, la riproposizione di filari alberati complementari alla viabilità

interna con finalità estetico-paesaggistiche, le pertinenze scoperte di centri produttivi ed industriali.

Alberi

Acer montano	(Acer pseudoplatanus)	(Ajar)
Acer riccio	(Acer platanoides)	(Ajarèsse)
Bagolaro	(Celtis australis)	(Crupignar)
Ciliegio selvatico	(Prunus avium)	(Caresar)
Carpino bianco	(Carpinus betulus)	(Càmar)
Tiglio nostrano	(Tilia platyphyllos)	(Tèi)
Tiglio selvatico	(Tilia parvifolia);	(Tèi)
Pruno	(Prunus cerasifera Pissardi)	
Pioppo nero	(Populus nigra);	(Pòul)
Pioppo cipressino		

Arbusti (siepi)

Carpino bianco	(Carpinus betulus);	(Càmar)
Biancospino	(Crataegus monogyna);	(Spin blanc)
Ligustro	(Ligustrum spp)	
Viburno	(Viburnum tinus)	
Lauro ceraso	(Prunus laurocerasus)	

In ambito residenziale il quadro complessivo delle specie si estende per le siepi di confine anche a quelle con valore estetico e di cornice alle strutture edilizie.

Arbusti

Rosa rugosa
Cotoneaster salicifolia
Spirea prunifolia
Spirea bumalda
Cytissus laburnum
Mahonia aquifolium
Potentilla fruticosa
Philadelphus virginalis
Nandina domestica
Buddleia globosa
Abelia floribunda
Berberis thumbergii

ART. 26 – PRATI STABILI

I prati stabili, dove segnalati sulla tavola della Zonizzazione, dovranno essere mantenuti nella loro naturalità biologica.

Prescrizioni particolari

- Su di essi non è ammesso procedere a:
 - a) riduzione di superficie;
 - b) qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
 - c) dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
 - d) piantagione di specie arboree o arbustive;
 - e) operazioni di irrigazione.
- Al fine di garantire la conservazione dei prati stabili naturali ed evitare la colonizzazione da parte di specie infestanti, è prescritta l'estirpazione del novellame di specie arboree e dei rovi almeno una volta ogni tre anni, ovvero lo sfalcio da eseguirsi almeno una volta all'anno dopo il 24 giugno.

- Le concimazioni non devono eccedere i 20 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P₂O₅ (anidride fosforica) e 30 kg/ha di K₂O (ossido di potassio) all'anno.

Deroghe

- In deroga alle prescrizioni di cui commi precedenti, la riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita, così come previsto dalla normativa regionale di settore vigente in materia, in ipotesi di eccezionali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative, fra cui la realizzazione di viabilità e/o reti infrastrutturali, previa esecuzione di ripristini compensativi secondo le modalità di seguito descritte:
 - asportazione di zolle erbose con larghezza e lunghezza di almeno 90 cm e spessore almeno 10 cm;
 - successivo trapianto delle zolle su aree di uguale superficie in opportune condizioni ecologiche (suolo in assenza di copertura arborea e di calpestamento anche derivante dalla asportazione del terreno vegetale superficiale) e la successiva cura per almeno cinque anni.

ART. 26bis -PANNELLI SOLARI TERMICI ED IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA CELLULE FOTOVOLTAICHE

ART. 26bis.1- PANNELLI SOLARI TERMICI

La posa di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda è consentita secondo l'articolazione zonizzativa e le prescrizioni che seguono:

- 1) Zona A e B1 – integrati nel tetto
- 2) Nelle ristrutturazioni con intervento sulla copertura e nelle nuove costruzioni in tutte le zone – integrati nel tetto.
- 3) Nei casi rimanenti - preferibilmente sulle coperture seguendo la pendenza del tetto degli edifici e con i serbatoi di accumulo installati possibilmente all'interno dell'edificio ovvero vengano posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via e con colori che ne minimizzino l'impatto paesaggistico.

ART. 26bis.2- IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA CELLULE FOTOVOLTAICHE

1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano promuove e incentiva la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul proprio territorio, con particolare riferimento al fotovoltaico, in maniera articolata a seconda delle zone omogenee interessate e delle loro peculiarità storiche, ambientali, paesaggistiche e insediative, dettando le condizioni per un loro corretto inserimento nel contesto territoriale.

2. INTERVENTI AMMESSI

L'installazione di cellule fotovoltaiche è ammessa solo nelle seguenti zone urbanistiche e nel rispetto delle loro specifiche prescrizioni.

A. ZONE RESIDENZIALI E ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE (Zone A,B,C,S)

Nelle Zone residenziali e per servizi e attrezzature collettive è consentita l'installazione di cellule fotovoltaiche nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) sulle coperture

- integrati nella copertura o aderenti alla stessa e ove possibile posizionati sulla falda meno visibile dalla pubblica via, in funzione della migliore esposizione.

B. ZONE PRODUTTIVE (Zone D3, D2/H2,H3)

In tali zone è consentita l'installazione di pannelli della potenza elettrica nominale necessaria alle esigenze, (Oss.2.a) sulle coperture degli edifici e/o posizionati a terra, secondo le precisazioni di seguito riportate:

a) sulle coperture degli edifici

in tutte le zone, secondo la specifica tipologia costruttiva

b) posizionati a terra

• Zona D3

Nei singoli insediamenti è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra su max del 50% dell'intero lotto di pertinenza, nel rispetto dei seguenti parametri:

Pannelli e strutture di supporto

H max: 2,50 m

DC min: 5,00 m

DE min: 5,00 m

Cabina

H max: 2,50 m

DC min: secondo codice civile

DE min: secondo codice civile

- Zona D2/H2
 - Ambito P.I.P. di Carpacco

Sui lotti produttivi già edificati e con attività produttiva in atto è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra su max 35% del lotto assegnato, nel rispetto dei seguenti parametri:

Pannelli e strutture di supporto

H max: 2,50 m
DC min: 5,00 m
DE min: 10,00 m

Cabina

H max: 2,50 m
DC min: secondo codice civile
DE min: secondo codice civile

Interventi di mitigazione paesaggistica:

Creazione di fascia arborea e arbustiva dello spessore di min. 2,00 m lungo i bordi del sito, da porsi a dimora con le essenze di cui all'art. 25, di altezza variabile in funzione alle esigenze di esposizione, con un min. di 1,50 m per gli arbusti e di 3,00 m per gli alberi.

- Ambito D2/H2 di Dignano

La realizzazione di impianti fotovoltaici sui lotti è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

Pannelli e strutture di supporto

H max: 2,50 m
DC min: 5,00 m
DE min: 10,00 m

Cabina

H max: 2,50 m
DC min: secondo codice civile
DE min: secondo codice civile

Interventi di mitigazione paesaggistica:

Creazione di fascia arborea e arbustiva dello spessore di min. 2,00 m lungo i bordi del sito, da porsi a dimora con le essenze di cui all'art. 25, di altezza variabile in funzione alle esigenze di esposizione, con un min. di 1,50 m per gli arbusti e di 3,00 m per gli alberi.

C. ALTRE ZONE

- Edifici agricoli ricadenti in Zona agricola (V1, E4, E5, E6)

In questa zona è consentita l'installazione di pannelli fotovoltaici solo sulle coperture degli edifici e in aderenza alle falde.

In Zona E6 è altresì consentita la realizzazione di parchi fotovoltaici, solo in presenza del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale (Oss.3), nel rispetto dei parametri che seguono.

- Le cabine di trasformazione, possono essere realizzate anche fuori terra.
- Le aree di impianto possono essere isolate o aggregate. (Oss.2.b)
- La potenza massima in unico insediamento, anche per aggregazione di più aree di impianto: 2Mw (Oss.2.b)

Distanze del bordo esterno del pannello più esterno, nella sua massima estensione planimetrica:

DC min: 10,00 m
DS min: 20,00 m

Distanze dell'area dell'impianto da:

1. dai corsi d'acqua pubblica, min: 150 m
2. da zone residenziali e per servizi:
 - per impianti di potenza complessiva (anche per aggregazione) (Oss.2.b.) fino a 500 KW, min : 150 m
 - per impianti di potenza (anche per aggregazione) (Oss.2.b.) oltre a 500 KW, min : 200 m
3. da residenze sparse min:50 m

Distanze tra singole aree di impianto min: 150 m o in continuità, in caso di aggregazione (Oss.2.b)

- per impianti di potenza fino a 500 KW min: 150 m
- per impianti di potenza oltre a 500 KW min: 500 m
- in aggregazione fino a 2MW.

Distanza delle cabine

DC min: secondo codice civile

Recinzione

La recinzione è prevista in rete metallica plasticata su paletti con H min: 2,00 m, lungo la quale dovranno essere previsti passaggi per la piccola fauna.

Interventi di mitigazione paesaggistica:

Creazione di fascia arborea e arbustiva dello spessore di min. 3,00 m lungo i bordi del sito, da porsi a dimora con le essenze di cui all'art. 25, di altezza variabile in funzione alle esigenze di esposizione, con un min. di 1,50 m per gli arbusti e di 3,00 m per gli alberi.

- Edifici ricadenti in Zona impropria

Per questa tipologia zonizzativa la potenza elettrica nominale ammessa è nel limite dell'autoconsumo, sia nel caso di posizionamento sulle coperture degli edifici, sia nel caso di posizionamento a terra.

Norme generali

- 1) La realizzazione dell'impianto deve avvenire senza alterazione della morfologia del terreno esistente;
- 2) Le reti tecnologiche devono essere interratae
- 3) Una volta dismessa l'attività di produzione di energia elettrica, l'impianto dovrà essere smantellato in ogni parte con il lievo dei pannelli e dei loro supporti, della cabina di trasformazione, della recinzione e di ogni altro fabbricato o manufatto presente nell'area di intervento.
Dovrà essere invece mantenuto unicamente il verde di mitigazione.
Un impianto è da intendersi dismesso quando rimane non attivo per un periodo superiore ad un anno.
- 4) Al fine della tutela della vocazione agricola dei suoli oggetto dell'installazione degli impianti fotovoltaici, non è consentito né l'utilizzo di diserbanti sugli stessi suoli né la rimozione del terreno vegetale, fatta salva quella necessaria per la stesura interrata dei cavidotti.

D. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

Per dimostrata necessità di riqualificazione ambientale e/o di risanamento igienico-sanitario è consentito sostituire il manto di copertura esistente realizzato con materiali diversi dal coppo con pannelli fotovoltaici, in deroga all'eventuale limite di potenza elettrica nominale ammessa nella zona omogenea di appartenenza.

E. NORME PARTICOLARI

Deroghe alle disposizioni riportate al presente articolo.

- **Per gli interventi da realizzarsi sull'area di Zona E6, individuata a Vidulis con segno grafico (*), prevalgono le specifiche prescrizioni di cui alla Variante n.18 al P.R.G.C. vigente per la corrispondente delimitazione.**

ART. 27 - TUTELA DELLE TESTIMONIANZE MATERIALI MINORI DELLA SOCIETA' RURALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO

In tutto il territorio comunale sono considerate testimonianze materiali minori della società rurale: le ancone, i fontanili, le fontane, i crocefissi lungo le strade, i tabernacoli, le cappelle votive, etc.

Qualsiasi progetto di intervento pubblico e privato in grado di coinvolgere direttamente o meno tali testimonianze, è tenuto ad evidenziarle e ad indicare le modalità di conservazione e di ripristino delle stesse.

La viabilità campestre a fondo bianco costituisce segno distintivo e caratteristica qualitativa del paesaggio agrario del territorio comunale.

Il fondo bianco e le caratteristiche planimetriche della viabilità campestre vanno conservati.

Qualsiasi intervento pubblico e privato in grado di compromettere o modificare anche temporaneamente il fondo in materiale arido, deve tenere conto delle modalità di ripristino e di conservazione dello stesso.

ART. 28 - ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA

Il permesso di costruire in deroga ai parametri edilizi fissati in via generale dal presente piano è rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

ART. 29 - DEROGHE

Sono ammesse deroghe:

- 1) Ai sensi dell'Art.39 della L.R. 5/2007 e s.m.i., per interventi di risparmio energetico su edifici esistenti e di nuova costruzione, secondo i limiti ivi riportati in deroga al vigente regolamento edilizio.
- 2) Per interventi di risparmio energetico che necessitano di limitate modifiche volumetriche, in deroga agli indici urbanistico edilizi degli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal C.C.
- 3) Per interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici, in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal C.C.
- 4) Ai sensi dell'Art.50, c.2, della L.R. 5/2007 e s.m.i., per recupero del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza, senza modifiche alla sagoma, in deroga ai limiti e parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della L.R. 23 agosto 1985, n.44 (altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi) , e successive modifiche, se contestuale ad interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo dell'edificio o di parte dello stesso.
- 5) Ai sensi dell'Art.50, c. 3bis, della L.R. 5/2007 e s.m.i., nelle zone territoriali omogenee E, come individuate sulla Zonizzazione, è ammessa la realizzazione di tettoie, anche in deroga agli indici ed ai parametri previsti dalle presenti norme, esclusivamente per esigenze di copertura di concimaie e vasche per la raccolta dei liquami annessi alle strutture produttive aziendali.

In ogni caso, le opere regolarmente edificate o per le quali vi è stato accertamento di conformità possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ancorché difformi dalle previsioni dello strumento di pianificazione comunale vigente.

ART. 30 - PRESCRIZIONI IDRO-GEOLOGICHE

Per quanto riguarda l'utilizzo sotto il profilo geologico-tecnico dei terreni relativi alle varie zone perimetrate nella "carta della zonizzazione geologico-tecnica di massima del territorio in prospettiva sismica" – allegato grafico n. 3 – studio geologico-tecnico di zonizzazione in prospettiva sismica (Comunità Collinare del Friuli, 2008), si definiscono le seguenti norme e prescrizioni. Esse costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale e si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio del Comune di Dignano, che comportino interferenze con il suolo ed il sottosuolo e siano soggette a concessioni, autorizzazioni, nulla-osta.

a) Le seguenti indicazioni normative non sono sostitutive di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare del D.M. 11.3.1988 - "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e le relative "Istruzioni" (Circ. Min. LL. PP. 24.9.1988, n° 30483). Dette norme prescrivono studi geologici e geotecnici adeguati su tutto il territorio nazionale per opere sia pubbliche che private; essi inoltre indicano anche le modalità pratiche e le finalità da conseguire da parte di tali indagini.

I principi e i criteri indicati hanno lo scopo di garantire la sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni e di assicurare in generale la stabilità del territorio sul quale si inducono deformazioni.

b) La documentazione da presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale, sia per i progetti di nuove edificazione sia per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e sia per gli ampliamenti che hanno una rilevante incidenza sul suolo e sottosuolo, deve comprendere:

- **la relazione geologica;**
- **la relazione geotecnica.**

Per i criteri di stesura di dette relazioni si rimanda alle norme di cui al D.M. 11.03.1988.

Le relazioni devono essere corredate dagli elaborati grafici e dalla documentazione delle indagini.

La caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti.

c) Le indagini puntuali devono essere programmate in funzione della tipologia e della complessità delle opere previste e dell'ubicazione di queste nel contesto delle zone delimitate nella "Carta della zonizzazione geologico-tecnica di massima del territorio in prospettiva sismica", allegata allo studio geologico redatto a corredo della Variante Generale n. 13 al Piano Regolatore Generale Comunale (Comunità Collinare del Friuli, 2008).

d) Lo studio geologico di cui al punto precedente non può essere considerato sufficiente per la stesura delle relazioni richieste per la fase di progetto esecutivo o, tanto meno, sostitutivo delle stesse. Esso comunque può essere utilizzato come primo riferimento, in particolare nei casi previsti dall'art. A.2 del D.M. 11.3.1988 ("nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno, che ricadono in zone già note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione").

e) Per quanto concerne l'utilizzo delle zone indicate nella carta della zonizzazione di cui al punto "c", vale quanto segue.

FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

ZONA Z2

Non esistono controindicazioni di carattere geomorfologico (aree subpianeggianti), idrogeologico (acquifero profondo), idraulico (assenza di pericoli di allagamenti e/o ristagni d'acqua), geotecnico (terreni di fondazione con caratteristiche geotecniche da buone ad ottime) o di rischio sismico (terreni stabili sotto il profilo geologico-tecnico in prospettiva sismica – amplificazione locale del sisma trascurabile o limitata) per l'urbanizzazione o la modifica della destinazione d'uso dei terreni.

Sono necessarie indagini geologiche e geotecniche specifiche solo per edifici particolari per entità e/o distribuzione dei carichi.

Viene richiesta, comunque, a supporto della relazione geologica e geotecnica, almeno un'indagine conoscitiva con l'esecuzione mediante scavatore di alcuni pozzetti di ispezione di profondità adeguata,

onde cautelarsi da possibili situazioni particolari locali (sacche di eluvium, depositi colluviali, materiali di riporto, ecc.).

Nei terreni in pendio va verificata la stabilità globale dell'appoggio in relazione alla geometria ed alla natura delle fondazioni prescelte, tenendo conto di tutti i fattori influenzanti

Data la significativa vulnerabilità dell'acquifero sotterraneo nell'ambito della totalità del territorio comunale, la realizzazione di insediamenti produttivi e di qualsivoglia opera potenzialmente idroinquinante, in particolare manufatti che prevedano lo stoccaggio e la circolazione di fluidi pericolosi, è subordinata all'effettuazione di un'indagine idrogeologica di dettaglio, che accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e dia, nel caso, apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione dell'intervento stesso.

FATTIBILITA' GEOLOGICA CON MODESTE LIMITAZIONI

“AMBITO DEGLI ORLI DI TERRAZZO” AL BORDO DI SCARPATE DI ALTEZZA SUPERIORE AI 5 MT.

Tale condizioni morfologica costituisce un elemento predisponente ai fenomeni di amplificazione determinati dalla focalizzazione dei raggi sismici incidenti in corrispondenza degli orli di scarpate. Questo fatto richiede che, in corrispondenza della fascia prospiciente il ciglio per una larghezza pari a 3 volte l'altezza delle scarpate stessa, vengano utilizzati fattori moltiplicativi delle azioni sismiche progettuali

Per qualsivoglia opera da realizzarsi in prossimità del bordo superiore di terrazzi o scarpate presenti sul territorio, le verifiche di stabilità globale dell'appoggio e della struttura morfologica sottostante vanno condotte, con riferimento alle condizioni potenzialmente più gravose, nel stretto rispetto di quanto previsto al punto "G.2" del D.M. 11.3.1988. In particolare, si deve garantire che l'inserimento delle opere previste non diminuisce il grado di sicurezza delle superfici terrazzate sottostanti, ciò al fine di mantenere intatte queste particolari forme del territorio, specie quelle che accompagnano il corso del F. Tagliamento determinando vari ordini di terrazzi ed i solchi di erosione fluviale, nella loro configurazione paesaggistica, nei loro aspetti vegetazionali, nel disegno dei loro profili e delle loro forme e nelle pregevoli qualità ambientali che le caratterizzano.

FATTIBILITA' GEOLOGICA CON CONSISTENTI LIMITAZIONI

ZONA Z5

Comprende le tre aree di accumulo di rifiuti inerti eterogenei, con caratteristiche geotecniche scadenti, con marcato carattere eteropico. Lo scuotimento sismico di terreni del tipo in questione, asciutti, può determinare fenomeni di densificazione, con compattazione volumetrica repentina dei depositi e conseguenti cedimenti e cedimenti differenziali del piano campagna.

L'edificabilità è subordinata strettamente alla possibilità di soluzione dei problemi tecnici legati alle condizioni locali ed alle caratteristiche progettuali dell'intervento (necessari interventi di bonifica, di miglioramento dei terreni e/o tecniche fondazionali particolari).

L'eventuale utilizzo di questi terreni deve essere preceduto da un compiuto accertamento delle effettive condizioni geologico-geotecniche locali (pozzetti di ispezione corredati da prove penetrometriche dinamiche continue e/o sondaggi geognostici).

FATTIBILITA' GEOLOGICA CON GRAVI LIMITAZIONI

A) MORFOSTRUTTURE DI PARTICOLARE RILEVANZA PAESAGGISTICA SOGGETTE A TUTELA – AREE GEOSTATICAMENTE SENSIBILI (TERRAZZO FLUVIALE DEL F. TAGLIAMENTO - PALEOALVEI)

Costituiscono l'elemento morfologico di raccordo fra il ripiano principale della pianura ed il fondovalle del F. Tagliamento. Per quanto il grado di stabilità di queste superfici da acclivi a moderatamente acclivi sia nel complesso da sufficiente a buono, esse per la loro elevata altezza, la pendenza medio-alta e per l'esposizione al pericolo di scalzamenti al piede da parte delle acque correnti, vengono considerate "geostaticamente sensibili".

In questi ambiti, di particolare interesse ambientale e paesaggistico, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione o di nuova pratica colturale. Dovrà essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare riguardo al mantenimento dell'andamento altimetrico dei terreni, con possibile potenziamento degli elementi e delle unità ecosistemiche che li caratterizzano.

In queste zone sono consentiti la manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati già esistenti che non comportino aumento del carico antropico ed aumento di superficie o volume, le opere di adeguamento igienico-tecnologico, le opere infrastrutturali di esclusivo interesse pubblico, le opere di sistemazione idrogeologica e di regimazione delle acque superficiali, gli interventi di consolidamento dei versanti o di stabilizzazione di fenomeni di dissesto.

Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il mantenimento degli equilibri naturali ed idrogeologici esistenti e corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

B) AREA DI PERTINENZA FLUVIALE (norme tratte da: "PIANO DI BACINO DEL FIUME TAGLIAMENTO – PIANO STRALCIO PER LA SICUREZZA IDRAULICA DEL MEDIO E BASSO CORSO" – relazione – Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione – 1997).

ART. 3 – ADOZIONE DI VINCOLI – PRESCRIZIONI PER LE AREE ALL'INTERNO DEGLI ALVEI

All'interno dell'area di pertinenza fluviale, così come individuata ...negli allegati grafici nn. 3 e 3a,...è fatto assoluto divieto di edificazione.

E' vietata inoltre la costruzione di rilevati o di difese eseguite con qualsiasi materiale, per la tutela di zone adibite a colture e comunque gli interventi che possano essere d' impedimento al deflusso delle acque nelle aree di naturale espansione.

Sono altresì vietati l'asportazione di materiali litoidi e la movimentazione di inerti, se non appositamente autorizzate dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino secondo progetti esecutivi, redatti ai sensi della legge n. 37 del 05/01/1994.

Nell'area in questione, sono consentiti solo interventi di regimazione idraulica o di consolidamento delle sponde.

Le infrastrutture pubbliche di attraversamento dell'alveo del Tagliamento saranno consentite, semprechè non siano pregiudizievoli al deflusso delle acque di piena, sulla base di progetti esecutivi che devono essere sottoposti al parere dell'Autorità di bacino e ottenere le prescritte autorizzazioni idrauliche da parte degli Enti o Organi competenti.

ART. 5 – MANUTENZIONE IDRAULICA

Gli interventi di manutenzione idraulica dovranno prevedere l'eliminazione degli individui arborei dagli alvei attivi e nelle fasce di pertinenza fluviale sede dell'alveo pluricursale.

Nelle zone di espansione, nel medio corso del fiume (aree golenali), potranno essere consentiti i popolamenti arborei semprechè non riducano significativamente le capacità d'invaso, in quanto capaci di rallentare la velocità della corrente e di favorire la difesa delle sponde dall'erosione, nonché la ricarica degli acquiferi sotterranei.

ART. 6 – ATTIVITA' AGRICOLE

Nelle aree di pertinenza fluviale, ...,adibite ad attività agricole saranno consentite solo le colture che non ostacolano il deflusso delle acque.

Sono pertanto vietate le colture arboree.

Nelle stesse aree sono inoltre vietate la posa in opera di strutture, anche a carattere provvisorio o precario (serre, pali di sostegno, ecc.).

RETICOLO IDROGRAFICO – REGOLAMENTO IDRAULICO

Il reticolo idrografico del Comune di Dignano è costituito dai seguenti corsi d'acqua:

- RETICOLO PRINCIPALE ("ACQUE PUBBLICHE" SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO)
 - F. Tagliamento (n° di iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche: 151);
 - Roggia S. Odorico (n° di iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche: 437);
 - Roggia di Carpacco (n° di iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche: 438);

- RETICOLO MINORE
 - T. Grovate
 - il Canale di Carpacco
 - il Canaletto di Dignano.

- INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Per i corsi d'acqua appartenenti al “**reticolo idrografico principale**”, in conformità al disposto del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono istituite, su entrambe le sponde, le seguenti fasce di tutela:

- “**fascia di tutela assoluta**” della larghezza di 4 mt. a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini;

- “**fascia di tutela e rispetto**” esterna alla precedente, che si estende fino ad una distanza di 10 mt. per parte a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno degli argini.

I limiti di tali fasce non vengono riportati negli elaborati allegati, vista la scala degli stessi. In ogni caso, i limiti in questione dovranno essere indicati in occasione di ogni futuro intervento che interessi le fasce circostanti i corsi d'acqua.

La fascia di “**tutela assoluta**” viene istituita in funzione della tutela del corso d'acqua, del ripristino dei suoi caratteri di naturalità e della accessibilità dei luoghi per manutenzione, fruizione e naturalizzazione. In questa fascia sono vietati gli scavi, i movimenti di terra, le nuove edificazioni anche interraste, le recinzioni anche mobili, le piantagioni di alberi e siepi e le colture agrarie, comunque, tutte quelle attività che contrastano con le funzioni della fascia stessa.

Sono consentiti, previa autorizzazione delle Autorità competenti, gli interventi di difesa spondale e le opere, necessarie per la gestione e manutenzione del corso d'acqua, la cui costruzione e manutenzione deve essere valutata e studiata per minimizzare l'impatto delle opere stesse.

Nella “fascia di tutela assoluta” sono ammessi gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali ed all'eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica, le occupazioni temporanee, a patto che non siano ubicabili all'esterno della fascia in questione e non pregiudichino le finalità per le quali tale fascia è stata istituita. All'interno dei centri abitati sono ammessi i lavori di manutenzione e di normale ristrutturazione dell'esistente.

La “**fascia di tutela e rispetto**” è esterna alla precedente ed ha lo scopo di migliorare la rivalutazione naturalistica del corso d'acqua, di garantire un riassetto ecologico delle fasce verdi e di permettere la fruizione dei luoghi.

Nella fascia considerata sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile della capacità di invaso durante le piene e, comunque, la sottrazione di terreno fruibile. Sono, pertanto, vietate le nuove edificazioni, qualora si tratti di strutture in muratura o stabili, i depositi permanenti di materiale, la localizzazione di impianti e strutture a rischio per il suolo e la falda, quali cisterne e serbatoi, impianti di stoccaggio o lavorazione, discariche, ecc. e l'ubicazione di strutture sensibili quali i pozzi.

Sono consentiti, oltre agli interventi ammessi nella “fascia di tutela assoluta”, gli interventi e le opere di pubblica utilità e gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul corso d'acqua, che non peggiorino l'aspetto dei luoghi e non ne compromettano la rinaturalizzazione futura, Tali opere devono essere accompagnate da autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, a seguito di apposita relazione tecnica che valuti le sue ricadute sulle dinamiche del corso d'acqua anche in occasione di eventi di piena, sulla qualità delle acque e sulla possibilità di ripristino e rinaturalizzazione dell'area.

Tutti gli interventi consentiti devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area e l'assenza di interferenze negative con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Nelle aree edificate sono ammessi interventi di manutenzione e ristrutturazione dell'esistente, l'adeguamento delle opere di interesse pubblico esistenti e l'ubicazione di nuove opere di interesse pubblico qualora non sia possibile la loro collocazione in altro sito.

Per i tratti intubati o tombinati, le fasce in oggetto sono misurate rispetto all'asse del manufatto.

Per i corsi d'acqua appartenenti al “**reticolo idrografico minore**”, la larghezza delle “fascia di tutela assoluta” e “fascia di tutela e rispetto” viene ridotta a 2 e 5 mt. rispettivamente.

- INTERVENTI GENERALMENTE AMMESSI SUL RETICOLO IDRICO

Sono in genere consentiti, previa autorizzazione dell'organo competente, previa stesura di una apposita relazione tecnica che consideri le dinamiche del corso d'acqua, le difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Dette opere devono essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

La costruzione di argini è possibile solo nel caso in cui siano necessari per la tutela di opere attualmente esistenti durante gli eventi di piena ordinaria. Devono essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e la facilità del taglio della vegetazione sulle scarpate.

Sono consentiti, previa concessione dell'attraversamento rilasciata dall'organo competente, gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere) e i sottopassi. Gli attraversamenti non devono in ogni caso:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;

- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Sono ammessi i seguenti interventi volti alla pulizia di alveo e sponde:

- gli interventi per la rimozione di ostacoli che impediscono il normale deflusso delle acque;
- gli interventi di rimozione dei rifiuti lungo l'alveo e le sponde, comprensivi del conferimento in discarica del rifiuto stesso;
- il taglio di vegetazione spondale solo nel caso che questa possa essere di ostacolo al regolare deflusso delle acque. In caso contrario, le piantagioni, siepi o filari esistenti sia lungo i corsi d'acqua, sia lungo i canali devono essere tutelati nel rispetto delle norme vigenti in materia forestale.

L'asportazione dei depositi di fondo con risagomatura dell'alveo, che deve avvenire secondo criteri e modalità che non alterino l'equilibrio dinamico del corso d'acqua, cioè che non alimentino fenomeni di erosione e di sedimentazione a valle e a monte del corso d'acqua, può essere eseguita solo previo nullaosta dell'Autorità competente.

Sono favoriti gli interventi di ingegneria naturalistica volti alla rinaturalizzazione dell'alveo e delle sponde compresi quelli finalizzati alla protezione dell'alveo e delle sponde dall'azione erosiva dell'acqua, o di consolidamento delle sponde.

- DIVIETI

Per tutto il reticolo idrico "principale" e "minore" vige il divieto di tombinatura del corso d'acqua (chiusura di alvei o di tratti di alvei mantenendo inalterata la funzionalità idraulica mediante l'inserimento di tubature), eccetto il caso in cui essa non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità o da situazioni di provata necessità ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 3 luglio 2006, n° 16.

E' vietata la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza; è possibile il restauro e la sistemazione dell'esistente all'interno dei centri abitati.

- SCARICHI

Lo scarico di acque bianche direttamente in alveo deve essere limitato attraverso l'individuazione di aree nelle quali favorire l'infiltrazione delle acque stesse nel terreno.

La qualità degli scarichi deve, comunque, rientrare nei limiti definiti dalla vigente normativa.

L'autorizzazione allo scarico deve verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il manufatto di recapito deve essere realizzato in modo tale che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso; devono essere adottati accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Il manufatto di scarico in alveo, o posizionato entro 10 mt. dalla linea di sponda in caso di presenza di opere di difesa idraulica, dovrà essere autorizzato con nulla osta idraulico ai sensi del R. D. 523/1904 dal competente organo (Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine).

- GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti elementi filtranti o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

Gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria delle griglie deve prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolar modo dopo ogni eventuale piena.

La posa di griglie, su tratti di demanio idrico, dovrà essere preventivamente autorizzata con nulla osta idraulico ai sensi del R. D. 523/1904 dall'organo competente (Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine).

- CANALI DI SCOLO

E' fatto obbligo di mantenimento dell'efficienza della canalizzazioni di scolo esistenti (fossi, scoline, cunette, ecc.), provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità ogni qual volta questa risulti essere stata compromessa.

E' vietata la riduzione con piantagioni, riporti, costruzioni, ecc., della normale sezione di deflusso delle acque o la chiusura totale (tombatura). Il caso di chiusura abusiva l'Amministrazione Comunale può chiederne il ripristino.

E' data facoltà ai proprietari privati di eseguire opere di tombinatura, al fine di creare nuovi accessi alle proprietà nei fronti di competenza, solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a 10 mt. I proprietari che intendono eseguire dette opere devono presentare richiesta d'autorizzazione all'Amministrazione Comunale, la quale stabilirà la fattibilità dell'intervento.

Nel caso di accessi carrai su demanio idrico, dovrà essere attivata regolare concessione di attraversamento presso l'organo competente.

Le piantagioni, siepi e filari esistenti lungo i canali devono essere tutelati nel rispetto delle norme vigenti in materia forestale. E' obbligatorio l'estirpo delle piantagioni arboree solo nel caso che comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque.

- LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque dei fondi superiori non possono in alcun modo impedire il libero deflusso delle stesse.

ART. 31 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA ex D. Lgs. n.° 42 del 22.1.2004 (ex L. 431/85, L. 1497/39)

Le norme del presente articolo hanno cogenza per tutte le zonizzazioni ricadenti all'interno dei perimetri di cui al D. Lgs. n.° 42 del 22.1.2004 riportati sulla tavola dei Vincoli.

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, la componente relativa ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, come sotto riportati:

1) Corsi d'acqua

- n. 151 – Fiume Tagliamento
- n. 437 – Roggia di S.Odorico

2) Le aree boscate, come definite indicativamente sulla tavola dei vincoli paesaggistici.

La loro reale consistenza e delimitazione dovranno comunque essere verificate al momento dell'esecuzione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9/2007 e succ. modifiche e integrazioni.

Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1) sono prescritti i seguenti interventi:

A) Interventi naturalistici, ambientali, gestionali:

- la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua perenne o temporanea e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggetti;
- la sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di sponda con tecniche di bioingegneria, adottando materiali naturali.

Sono previsti inoltre:

- il controllo dei requisiti di salubrità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l'istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d'acqua;
- l'esecuzione di analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, secondo i parametri previsti dalle disposizioni di legge in materia, finalizzate all'abbattimento dei fenomeni di inquinamento e al controllo delle possibilità d'uso e della funzionalità ecosistemica dei corpi idrici.

E' consentita altresì la realizzazione di manufatti, finalizzati a facilitare la risalita dell'ittiofauna, in materiale che si integri con l'ambiente circostante, con preferenza per quello naturale.

E' ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica e l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale.

E' fatto invece divieto:

- di riduzione del flusso idrico dei corsi d'acqua; eventuali derivazioni e prelievi idrici sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecostistemica ed i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutati lungo tratti significativi dell'asta di deflusso.
- di scarico di acque. E' consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque provenienti da impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi competenti in materia;
- di trasformazione morfologica dei siti. E' consentita la manutenzione dell'alveo attivo secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo.

B) Interventi edificatori

Gli interventi di carattere edilizio devono sottostare alle seguenti prescrizioni:

a) sugli edifici esistenti

In caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica

dei nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una omogeneizzazione prospettica, anche nei materiali di finitura.

I nuovi volumi dovranno evitare di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi d'acqua e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze riscontrate.

b) nelle aree libere edificabili

Per edifici residenziali, di servizio e per quelli rurali l'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

SCHEDE TABELLE A.S.S.

TABELLE DISTANZE ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo. 1), 2), 3), 4), 5).

Distanza in metri da case isolate 6)	Distanza in metri da zona residenziale 7), 8), 9)	Suini 10)	Bovini carne 11)	Bovini latte 11)	Equini 12)	Polli da carne 13)	Cunicoli (f.f) rip. + ingr
		p.m. 100 Kg	p.m. 500 Kg	Peso 600 Kg	p.m. 400 Kg	p. max. 2.8 Kg	p.m. 20 Kg
50	100	11-20	30	25	30	200	200
75	150	50	35	30	35	400	250
100	200					800	400
125	250	100		40 (**)	50	2000	500
150	300	200	50	150	200	5000	750
175	350		200	200	250	6000	1000
200	400		250	250	300		1500
225	450	400	300	300	350	10000	2000
250	500		350	350	400	12000	
275	550		400	400	450		
300	600		450	450	500		
325	650		500	500		20000	
350	700	700					
375	750						
400	800						
425	850						
450	900	1400 (3*)				30000	
475	950						
500	1000					40000	
550	1100						
600	1200					50000	

Note alla tabella delle distanze:

- 1) Per ogni specie animale, la distanza per un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
- 2) In ogni colonna, nelle caselle successive alla prima riga è inteso un numero di capi fino al valore lì indicato.
- 3) Altre specie animali sono descritte in allegati.
- 4) Gli allevamenti allo stato brado devono avere il recinto ad almeno 50 m. dalla zona residenziale ed il numero dei capi è valutato in base alla superficie disponibile in relazione ai disposti del D.L.vo 152/99, art. 28. La distanza rispetto alla zona residenziale per allevamenti con numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
- 5) Le case isolate si intendono insediate non in zona residenziale.
- 6) Per i fini dell'applicazione della presente tabella, sono equiparate a zona residenziale le zone destinate alle opere di urbanizzazione secondaria.
- 7) Qualora, per uno stesso allevamento, la distanza rispetto a zone residenziali e la distanza rispetto a case isolate ammettano numeri diversi di capi allevabili, si accetterà il numero di capi più restrittivo.
- 8) (**): rimonta esclusa (complessivamente pari a 50 UBA).
- 9) Vedi allegato n. 1.
- 10) Vedi allegato n. 2.
- 11) Vedi allegato n. 3.
- 12) Vedi allegato n. 4.
- 13) Vedi allegato n. 5.

ALLEGATO N. 1

SUINI

Allevamenti con produzione di liquame.

N° 1 capo corrisponde a 100 Kg medi di peso vivo.

Nel caso in cui siano allevati suini non a ciclo completo di crescita, si valuterà il parametro relativo al peso vivo mediamente presente per ciclo di allevamento.

Le distanze per gli allevamenti con produzione di effluenti diversa da liquame saranno valutate caso per caso.

N° capi		Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento		Distanza in metri dalla zona residenziale
Fino a	10	Fino a	1	Caso per caso
11	→ 20	1,1	→ 2	100
21	→ 50	2,1	→ 5	150
51	→ 100	5,1	→ 10	250
101	→ 200	10,1	→ 20	300
201	→ 400	20,1	→ 40	450
401	→ 700	40,1	→ 70	700
701	→ 1400	70,1	→ 140	900

ALLEGATO N. 2

BOVINI

Per gli allevamenti di bovine da latte, le distanze indicate in tabella si riferiscono al numero di bovine in lattazione. A queste si aggiungeranno gli animali destinati alla rimonta, in particolare: un numero di manze (età: da 6 mesi a 2 anni; p.m. 3 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione ed un numero di vitelli (età: dalla nascita a 6 mesi; p.m. 1,2 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione.

Ai fini della valutazione della dimensione delle concimaie o vasche di raccolta liquami, le manze corrispondono a $\frac{1}{2}$ di bovino adulto ed i vitelli a $\frac{1}{4}$ di bovino adulto.

N° capi bovini da carne	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
30	15	100
35	17,5	150
50	25	300
200	100	350
250	125	400
300	150	450
350	175	500
400	200	550
450	225	600
500	250	650

N° capi bovine in lattazione	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
25	19	100
30	23	150
40	30	300
150	112	350
200	150	400
250	187	450
300	224	500
350	261	550
400	299	600
450	338	650
500	375	700

ALLEGATO N. 3

EQUINI

Le distanze indicate sono valide per allevamenti a carattere intensivo e stalle di sosta. N° 1 capo corrisponde a 400 Kg di peso vivo medio

N° capi	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
30	12	100
35	14	150
50	20	300
200	80	350
250	100	400
300	120	450
350	140	500
400	160	550
450	180	600
500	200	650

I maneggi o pensionati con box + paddox con un numero di capi superiore a 30 sono considerati alla stregua di allevamento semibrado, pertanto la recinzione dovrà trovarsi ad almeno 50 metri dalla zona residenziale, ed il numero di capi ammesso sarà compreso tra il numero di capi ammesso a quella distanza per gli allevamenti intensivi ed il suo doppio, a seconda della disponibilità di terreno scoperto.

La distanza della recinzione rispetto alle case isolate sarà valutata di volta in volta

ALLEGATO N. 4**AVICOLI**

N° capi polli da carne a 57 gg. (peso max 2,8 Kg) (peso medio 2,0 Kg)	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
200	0,4	100
400	0,8	150
800	1,6	200
2000	4	250
6000	12	350
10000	20	450
12000	24	500
20000	40	700
30000	60	900
40000	80	1000
50000	100	1200

Per altri avicoli: rapportare il peso vivo medio per ciclo con quello dei polli da carne a 57 gg.

Pollo da carne a 42 gg.:	p. max = 2 Kg.: p.m. = 1,5 Kg.
Faraona:	come pollo da carne a 57 gg.
Tacchino femmina (15 sett.):	p. max = 9 Kg.: p.m. = 6 Kg.
Tacchino maschio (22 sett.):	p. max = 20 Kg.: p.m. = 13 Kg.
Ovaiole: (vale solo il numero di capi)	come pollo da carne a 57 gg.
Quaglie:	valutare volta per volta
Fagiani:	valutare volta per volta
Stato brado:	valutare il peso medio.

ALLEGATO N. 5**CUNICOLI**

L'allevamento tipo è considerato riproduzione + ingrasso e calcolato sui fori fattrice. Il foro fattrice è pertanto comprensivo della fattrice, dei piccoli portati all'ingrasso, dei maschi e della rimonta, e viene valutato il peso medio pari a 20 kg.

Negli allevamenti in cui viene attuato il solo ingrasso, quindi dove i piccoli vengono allevati dopo i 30 -35 giorni di età e portati fino a circa 2,5 Kg., si dovrà valutare il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento confrontandolo con quello relativo ai fori fattrice (peso medio indicato per capo: 1,8 Kg.).

Negli allevamenti in cui viene attuata la sola riproduzione, e che pertanto prevedono o solo maschi (4,5 Kg. ca.) o femmine (3,5 Kg. ca.) con i piccoli fino a 30 – 35 giorni di età (e fino a 8 hg.), si valuteranno solamente i capi adulti rapportando il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento con il peso relativo ai fori fattrice (peso medio per capo: 4,5 Kg per i maschi e 3,5 Kg per le femmine).

Riproduzione più ingrasso (fori fattrice)	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
200	4	100
250	5	150
400	8	200
500	10	250
750	15	300
1000	20	350
1500	30	400
2000	40	450

STRUZZI

Trattandosi di allevamento allo stato brado si richiede:

- 1) la distanza del recinto di almeno 50 metri dalla zona residenziale;
- 2) un numero di capi in funzione della superficie disponibile, che allo stato attuale si configura in un massimo di 40 q.li di peso vivo per ettaro.

L'allevamento intensivo si considera tale a partire da n° 6 capi adulti. Per un numero di capi inferiore la valutazione della distanza da abitazioni, in zona residenziale o meno, e del numero di capi ammissibile, sarà effettuata di volta in volta in funzione del terreno disponibile.

STOCCAGGIO DEIEZIONI**Suini:**

Vasche liquame: 2 mc x capo (peso medio 100 Kg.) x 6 mesi;

Bovini:

Concimaie: 7,8 mc x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi;

Vasche liquame: 7,1 mc x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi;

Per la determinazione delle volumetrie necessarie i vitelli sono considerati pari a $\frac{1}{4}$ e le manze pari a $\frac{1}{2}$ del bovino adulto.

Equini:

Concimaie: 4 mc x capo (peso medio 400 Kg.) x 6 mesi.

Le concimaie a cielo aperto devono essere dotate di una vasca a tenuta per la raccolta del colaticcio dovuto alle precipitazioni meteorologiche, la capacità di tale vasca deve essere pari ad almeno mc: superficie concimaia x 0,3.

TABELLA 1 bis – Unità di bestiame adulto – Tabella di conversione.

Specie di animali	Ufca (a)	Uba/capo (b)	50 Uba (c)	Fonte
Bovini 24 mesi	(3500)	1,0000	50	(1)
Bovini 6 - 24 mesi		0,6000	83	(1)
Bovini 6 mesi	1000	0,2857	175	(2)
Suini da riproduzione	1400	0,4000	125	(2)
Suinetti 3 mesi	160	0,0457	1094	(2)
Suini leggeri da macello 6 mesi	800	0,2286	219	(2)
Suini pesanti da macello 9 mesi	800	0,2286	219	(2)
Polli e fagiani da riproduzione	59	0,0169	2959	(2)
Galline ovaiole	37	0,0106	4716	(2)
Polli da allevamento e fagiani 6 mesi	14	0,0040	12500	(2)
Polli da carne 3 mesi	19	0,0054	9259	(2)
Galletti 2 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Tacchini da riproduzione	96	0,0274	1825	(2)
Tacchini da carne leggeri 4 mesi	51	0,0146	3425	(2)
Tacchini da carne pesanti 6 mesi	80	0,0229	2183	(2)
Anatre e oche da riproduzione	64	0,0183	2732	(2)
Anatre, oche e capponi 6 mesi	40	0,0114	4386	(2)
Faraone da riproduzione	29	0,0083	6024	(2)
Faraone 4 mesi	18	0,0051	9804	(2)
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	19	0,0054	9259	(2)
Starne, pernici e coturnici 6 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Piccioni e quaglie da riproduzione	19	0,0054	9259	(2)
Piccioni, quaglie e altri volatili 2 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	43	0,0123	4065	(2)
Conigli e porcellini d'India 3 mesi	27	0,0077	6494	(2)
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	50	0,0143	3497	(2)
Volpi	230	0,0657	761	(2)
Ovini		0,1500	333	(1)
Caprini		0,1500	333	(1)
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione (quintali)	640	0,1829	273	(2)
Pesci, crostacei e molluschi da consumo (quintali)	400	0,1143	437	(2)
Cinghiali e cervi	500	0,1429	350	(2)
Daini, caprioli e mufloni	250	0,0714	700	(2)
Equini da riproduzione	2600	0,7429	67	(2)
Puledri	1000	0,2857	175	(2)
Alveari (famiglia)	400	0,1143	437	(2)
Lumache (consumo) (quintali)	400	0,1143	437	(2)
Struzzi da riproduzione	350	0,1000	500	(2)
Struzzi da carne	250	0,0714	700	(2)

a) Unità foraggiere consumo annuale.

b) Ufca: 3500.

c) 50: Uba/capo.

1) Regolamento Ce n. 1254/99

2) Dm Finanze 6/3/2000 comparato

Nota: per specie non compresa in tabella è da farsi riferimento a specie affine, proporzionandosi il numero di capi mediante comparazione del peso medio.

Allegato all'Art.24-

ABACO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI ARCHITETTONICI, DEI CRITERI COSTRUTTIVI E DEI MATERIALI

SCHEDE DEGLI ELEMENTI INVARIANTI DEI P.A.C./P.R.P.C.